SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

03A09425

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2003, n. **253.**

Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato reclutamento del personale della Polizia di Stato per esigenze funzionali aventi carattere di priorità, fra cui quelle di concreta attuazione dell'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente gli interventi in materia di immigrazione e asilo, nonché di incrementare gli organici del Dipartimento della protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Accelerazione delle procedure di assunzione di personale della Polizia di Stato

1. Per l'assunzione di mille agenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede:

a) per 550 unità, utilizzando la graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 1996;

b) per le rimanenti 450 unità, corrispondenti alla riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, assumendo i primi 450 della graduatoria del concorso per l'accesso nella carriera iniziale della Polizia di Stato, indetto con bando in data 26 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1999. Conseguentemente i posti del predetto concorso disponibili per la Polizia di Stato sono aumentati da 280 a 730. L'eventuale parte residua dei 730 posti non coperta dagli idonei della Polizia di Stato è destinata agli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie di merito del medesimo concorso relative all'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate e delle altre amministrazioni di cui all'articolo 18 del predetto decreto legislativo n. 215 del 2001, previa selezione e secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa. Per i posti eventualmente ancora non coperti, si provvede mediante concorso riservato esclusivamente ai volontari in ferma prefissata o in ferma breve delle Forze armate, comunque reclutati, che abbiano concluso il periodo di ferma da non più di due anni.

2. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale già appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

Disposizioni in materia di personale del Dipartimento della protezione civile

1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. È garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno.

2. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Pisanu, *Ministro dell'interno*

Martino, *Ministro della difesa*

Tremonti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Mazzella, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* Castelli

03G0284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n. **254.**

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219, recante regolamento concernente la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari;

Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2002;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 giugno 2002, recante traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati *A* e *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di merci pericolose su strada, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 agosto 2002;

Visto l'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

E m a n a

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.

2. Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. Sono altresì esclusi i materiali normati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, quali le carcasse degli animali da esperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche, provenienti dall'attività diagnostica degli Istituti zooprofilattici sperimentali delle facoltà di medicina veterinaria ed agraria e degli Istituti scientifici di ricerca. Sono invece disciplinati dal presente regolamento i piccoli animali da esperimento ed i relativi tessuti e parti anatomiche, provenienti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di preven-

zione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento. A tale fine devono essere incentivati:

a) l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo;

b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani prodotti dalle strutture sanitarie;

c) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di reagenti e farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari non pericolosi;

d) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;

e) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;

f) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche non clorurate;

g) l'utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.

4. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dal presente regolamento. Le strutture sanitarie pubbliche devono, altresì, provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di economicità.

5. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento e definiti all'articolo 2, comma 1, sono:

a) i rifiuti sanitari non pericolosi;

b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;

d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;

f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;

g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato *A* della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002;

d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato *A* della citata direttiva in data 9 aprile 2002:

1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

2*a)* provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;

2*b)* siano contaminati da:

2*b1)* sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;

2*b2)* feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;

2*b3)* liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;

3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che:

3*a)* siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;

3*b)* siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;

e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);

3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;

2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere *c)* e *d)*, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:

1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

4) la spazzatura;

5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera *m)*, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;

h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:

1*a)* farmaci scaduti o inutilizzabili;

1*b)* medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;

2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento;

3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento;

4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;

i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;

l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti;

m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10^{-6}. La sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. L'efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell'allegato III del presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi;

n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima, sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.

Art. 3.

Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione

1. Si definiscono:

a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;

b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.

5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.

6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

Art. 4.

Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali.

1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

2. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-*ter*, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 8.

3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento.

4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimento della spesa sanitaria, per favorire lo smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati in impianti di termodistruzione con recupero energetico e per assicurare il servizio di gestione dei rifiuti sanitari alle migliori condizioni di mercato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi di programma tra loro, con le strutture sanitarie e i medici convenzionati con le stesse e con i soggetti privati interessati.

5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruità dei medesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti sanitari e trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, al fine della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attività all'Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successivamente, li comunica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute. Il sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni, può stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti prodotti che le strutture sanitarie sono tenute a raggiungere.

Art. 5.

Recupero di materia dai rifiuti sanitari

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:

a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;

b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;

c) rifiuti metallici non pericolosi;

d) rifiuti di giardinaggio;

e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;

g) oli minerali, vegetali e grassi;

h) batterie e pile;

i) toner;

l) mercurio;

m) pellicole e lastre fotografiche.

2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

Art. 6.

Acque reflue provenienti da attività sanitaria

1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.

2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.

Capo II

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

Art. 7.

Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.

3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.

4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici.

5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi o, se si tratta di impianti già in esercizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III. La convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti nell'allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.

7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.

8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;

b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;

c) data del processo di sterilizzazione.

Art. 8

Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».

2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:

a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;

b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;

c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;

d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.

Art. 9.

Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a per-

dere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

2. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.

3. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, smaltiti fuori dell'ambito territoriale ottimale (ATO) presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.

4. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER 19 12 10.

5. Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preliminare, di messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati, di cui ai commi 3 e 4, devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

6. Alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, messa in riserva, deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.

7. In caso di smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti si applicano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 10.

Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.

3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni:

a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti. Alla bocca del forno è ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti;

b) in impianti di incenerimento dedicati.

4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un rischio infettivo.

Art. 11.

Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. I rifiuti sanitari sterilizzati:

a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;

b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;

c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, né impianti di produzione di CDR, né impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, né impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del presidente della regione ha validità temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.

Capo III

RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI, ESCLUSI I RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE CIMITERIALI, E RIFIUTI SANITARI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI MODALITÀ DI SMALTIMENTO.

Art. 12.

Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali opera-

zioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera *d)*, dello stesso decreto legislativo.

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, numero 5).

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Art. 13.

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numero 2).

Art. 14.

Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento

1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, devono essere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more del recepimento della direttiva 2000/76/CE, lo smaltimento dei chemioterapici antiblastici può avvenire negli impianti di incenerimento già autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

2. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, numeri 2) e 3), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, numero 4), devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 15.

Gestione di altri rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 26 giugno 2000, n. 219;

b) l'articolo 2, comma 1-*bis*, della legge 16 novembre 2001, n. 405;

c) l'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 17.

Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

Art. 18.

Oneri finanziari

1. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le finalità di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 334

ALLEGATO I
(art. 2, comma 1, lettera *a)*)

TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE
(elenco esemplificativo)

Composizione	Tipo rifiuto	Regime giuridico
1. Rifiuti a rischio infettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)* C.E.R. 1801030 o 180202	Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni Bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test Bastoncini oculari non sterili Bastoncini oftalmici di TNT Cannule e drenaggi Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici, ecc.) raccordi, sonde Circuiti per circolazione extracorporea Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale Deflussori Fleboclisi contaminate Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da cappe (in assenza di rischio chimico) Guanti monouso Materiale monouso: vials, pipette, provette, indumenti protettivi mascherine, occhiali, telini, lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe, camici Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie tubolari) Sacche (per trasfusioni, urina stomia, nutrizione parenterale) Set di infusione Sonde rettali e gastriche Sondini (nasografici per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc.) Spazzole, cateteri per prelievo citologico Speculum auricolare monouso Speculum vaginale Suturatrici automatiche monouso Gessi o bendaggi Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili Lettiere per animali da esperimento Contenitori vuoti Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo Rifiuti di gabinetti dentistici Rifiuti di ristorazione Spazzatura	Pericolosi a rischio infettivo
1-*bis* Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica batteriologica C.E.R. 180103 o 180202	Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni	Pericolosi a rischio infettivo
2. Rifiuti taglienti C.E.R. 180103 o 180202	Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso	Pericolosi a rischio infettivo
2-*bis* Rifiuti taglienti inutilizzati C.E.R. 180101 o 180201	Aghi, siringhe, lame, rasoi	Non pericolosi
3. Organi e parti anatomiche non riconoscibili - Piccoli animali da esperimento C.E.R. 180103 o 180202	Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili. Sezioni di animali da esperimento	Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Pericolosi a rischio infettivo
4. Contenitori vuoti, in base al materiale costitutivo dell'imballaggio va assegnato un codice C.E.R. della categoria 1501: 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109	Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione	Assimilati agli urbani se conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 del presente regolamento
5. Farmaci scaduti o inutilizzabili C.E.R. 180109 o 180208	Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici	Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Non Pericolosi
6. Sostanze chimiche di scarto C.E.R. 180107 o 180206	Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate, non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE	Non Pericolosi

ALLEGATO II
(art. 2, comma 1, lettera *a)*)

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO
(elenco esemplificativo)

Denominazione	C.E.R.
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate	180108
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate	180207
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE	180106
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE	180205
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	180110
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB	130101
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	130109
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	130110
Oli sintetici per circuiti idraulici	130111
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	130112
Altri oli per circuiti idraulici	130113
Soluzioni fissative	090104
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	090101
Materiali isolanti contenenti amianto	170601
Lampade fluorescenti	200121
Batterie al piombo	160601
Batterie al nichel-cadmio	160602
Batterie contenenti mercurio	160603

ALLEGATO III
(art. 2, comma 1, lettera *m)*)

CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE

1. La convalida dell'impianto di sterilizzazione deve essere effettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI 10384/94 Parte I e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovrà essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre.

Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. I suddetti controlli devono essere effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorità.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, s.o.

— Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38, s.o.

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, s.o., è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219, recante: «Regolamento concernente la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 2000, n. 181.

— L'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante: «Disposizioni in materia ambientale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2002, n. 189, è il seguente:

«Art. 24 *(Smaltimento dei rifiuti sanitari)*. — 1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.».

— Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º giugno, n. 126, s.o.

— Per il regolamento CE 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, s.o.

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1978, n. 360, s.o.

— Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note all'art. 1.

— Per la legge 23 dicembre 1978, n. 833, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle note alle premesse.

— L'allegato *A* della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002, recante: «Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 2002, n. 108 (supplemento ordinario n. 102), reca: «Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'art. 1, lettera *a)*, della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.

— I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato *A* della citata direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, sono i seguenti:

«18.01.03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18.02.02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni».

— Gli agenti biologici di gruppo A, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni sono i seguenti:

«ALLEGATO XI

ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.

Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.

Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicativo a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.

5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.

6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.

7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo dei parassiti che possono essere infettivi per l'uomo.

8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

Tali indicazioni sono:

A: possibili effetti allergici;

D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;

T: produzione di tossine;

V: vaccino efficace disponibile».

— La lettera *g)* del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 22/1997 è la seguente:

«2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a)-f) (omissis);

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.».

Nota all'art. 3:

— I commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1990, n. 239, s.o., sono i seguenti:

«4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto

dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.».

Note all'art. 4:

— Per il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge n. 833 del 1978 si veda nelle note all'art. 1.

— Per il decreto legislativo n. 502 del 1992 si veda nelle note all'art. 1.

— L'art. 58, comma 7-*ter* del decreto legislativo n. 22/1997, è il seguente:

«7-*ter*. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.».

— Per il decreto legislativo n. 281/1997 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante: «Attuazione delle direttive 81/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 93/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1995, n. 136, s.o.

— L'art. 4 del decreto legislativo n. 22/1997 è il seguente:

«Art. 4 *(Recupero dei rifiuti)*. — 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.».

Nota all'art. 6:

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dell'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1999, n. 124, s.o.

Note all'art. 7:

— Gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, sono i seguenti:

«Art. 27 *(Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)*. — 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.

4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 149 e del decreto-legge 27giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.».

«Art. 28 *(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero)*. — 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato.

L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) il luogo di smaltimento;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

h) le garanzie finanziarie;

i) l'idoneità del soggetto richiedente.

2. *(Omissis).*

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera *m)*.

6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti

7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.».

— L'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997, è il seguente:

«Art. 12 *(Registri di carico e scarico).* — 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

3-*bis*. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri.

6-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988 n. 475, e all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.».

Nota all'art. 8:

— Il comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997, è riportato nelle note all'art. 7.

Nota all'art. 9:

— Il comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 22/1997, è il seguente:

«5. Dal 1º gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.».

Nota all'art. 10:

— L'allegato «I» al decreto legislativo n. 22/1997, è il seguente:

«ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:

liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 ºC (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o

che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o

gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o

che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B Infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 ºC e inferiore o pari a 55 ºC;

H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Note.

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.

Metodi di prova.

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato I.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1998.

Nota all'art. 11:

— Per il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, si veda nelle note all'art. 10.

Note all'art. 12:

— Gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 sono riportati nelle note all'art. 7.

— Il comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 22/1997 è il seguente:

«2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.».

Nota all'art. 13:

— Per il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

— La direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 332/91 del 28 dicembre 2000.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255 (s.o.).

Note all'art. 16:

— Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità 26 giugno 2000, n. 219, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 2000, n. 181.

— L'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abrogato dal presente regolamento, recava: «Rifiuti sanitari».

— Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2001, n. 218, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 16 novembre 2001, n. 405 (*Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 2001, n. 268), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2 *(Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario).* — 1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinché le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi, aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni, inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare nei confronti degli amministratori che non si adeguino. Le regioni, in conformità alle direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.

1-*bis. (Abrogato).*

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono decidere, con proprio provvedimento, di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la non convenienza. Tali provvedimenti sono trasmessi al collegio sindacale ed alla regione territorialmente competente per consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

3. Le regioni, attraverso le proprie strutture ed unità di controllo, attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed informazioni riguardanti la spesa per beni e servizi, e realizzano, entro il 31 dicembre 2001, l'Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria, rendendo disponibili i relativi dati su un apposito sito internet.

4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni si attribuisce separata evidenza:

a) agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento;

b) alla spesa complessiva per il personale del comparto sanità, ivi compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato nell'anno 2000, fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.

5. *(Omissis).*

5-*bis.* Al comma 3 dell'art. 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: "Sono soppressi" le seguenti: "A far data dal 1° febbraio 2002".

6. All'art. 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2003";

b) le parole: "dal 1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2004".

Note all'art. 17:

— Gli articoli 10 e 51 del decreto legislativo n. 22/1997 sono i seguenti:

«Art. 10 *(Oneri dei produttori e dei detentori).* — 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato *B* al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del presente decreto.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione.».

«Art. 51 *(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata).* — 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un armo o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena di cui al comma 1, lettera *b).*

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.

6-*bis*. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.

6-*ter*. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.

6-*quater*. Le sanzioni di cui al comma 6-*ter* sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6-*ter.*

6-*quinquies*. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.».

03G0282

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 2003.

Proroga della gestione del concorso pronostici «Totip».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1948, recante la «Disciplina delle attività di gioco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 31 luglio 1951, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco»;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 maggio 1953, n. 100, recante il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli «Totip» e successive modificazioni;

Vista la convenzione in data 7 luglio 1972, registrata il 14 luglio 1972 presso l'Ufficio del Registro di Roma serie atti civili al n. 12742 ed i successivi atti aggiuntivi integrativi, stipulati tra l'Unione nazionale incremento razze equine e la Sisal S.p.a per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione del concorso pronostici denominato «Totip»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei successivi provvedimenti attuativi, l'organizzazione e la gestione dei giochi relativi alle corse dei cavalli, già disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono state riservate al Ministero delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, che quindi, per volontà legislativa, sono succeduti all'Unione incremento razze equine nel rapporto convenzionale di cui trattasi;

Considerato che la convenzione con l'attuale gestore verrà a scadere il 31 luglio 2003, e pertanto si rende necessaria una proroga della vigente convenzione per un periodo di sei mesi, strettamente necessario all'ultimazione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del concorso, già indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. S200 del 15 ottobre 2002, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Ciò nel quadro più ampio dell'intervento normativo ed amministrativo, attualmente in corso, tendente ad una globale rivisitazione della materia dei giochi ed in particolare del concorso pronostici in parola;

Ritenuto che l'interruzione della raccolta delle giocate relative al Totip comporterebbe anche una perdita economica per l'Erario e per l'UNIRE, ente beneficiano di quote di prelievo sulla raccolta stessa;

Decreta:

Art. 1.

Proroga della gestione del concorso «Totip»

La gestione del concorso pronostici denominato «Totip» è prorogata, a decorrere dal 1° agosto 2003 a favore della Sisal S.p.a., per un periodo di sei mesi. A tal fine, continuano ad avere efficacia la convenzione ed i relativi atti aggiuntivi e integrativi citati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

Registrato alla Corete dei conti il 28 agosto 2003
Ufficio di controllo sugli atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 291

03A10246

DECRETO 6 agosto 2003.

Aggiornamento del compenso spettante per la notifica di atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto interministeriale 14 marzo 2000 — emanato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 in data 6 giugno 2000, che fissa in L. 10.000 l'importo spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mezzo dei messi comunali;

Considerato che, ex art. 1, comma 2 del cennato decreto interministeriale, la somma spettante per ogni singolo atto notificato è aggiornata ogni tre anni in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al con-

sumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi comunali.

2. Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1º aprile 2003, per ogni singolo atto notificato la somma di € 5,56, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute, per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato.

4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unità previsionale di base all'uopo individuata da ciascuna amministrazione.

Roma, 6 agosto 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'interno
PISANU

03A10130

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2003.

Modificazioni al decreto 13 febbraio 2003, recante istituzione di nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di riforma sanitaria e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 24 maggio 1988 concernente: «Attuazione della direttiva 86/113/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria»;

Vista la decisione del consiglio CEE n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario ed in particolare per i centri di riferimento o di collegamento;

Visto il decreto legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992, concernente: «Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»;

Visto il decreto legislativo n. 532 del 30 dicembre 1992, concernente: «Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;

Visto il decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992, concernente: «Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli»;

Visto il decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992, concernente: «Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce norme minime per la protezione dei suini»;

Visto il decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993, concernente: «Il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali», e in particolare l'art. 2, comma 2, lettera *f)*;

Visto il decreto legislativo n. 333 del 1º settembre 1998, concernente: «Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento»;

Visto il decreto legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998, concernente: «Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto»;

Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3 concernente: «Il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e delle altre malattie infettive degli animali»;

Visto il decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 concernente: «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»;

Visto il proprio decreto del 4 ottobre 1999, concernente: «Centri di referenza nazionale nel settore veterinario»;

Visto il proprio decreto del 13 febbraio 2003, concernente: «Centri di referenza nazionale nel settore veterinario»;

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione del Centro di referenza nazionale per la agalassia contaggiosa istituito presso la sede centrale dell'IZS della Sardegna, nonché di rettificare la sede del Centro di referenza nazionale per il benessere animale dell'IZS della Lombardia ed Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione del «Centro di referenza nazionale per la agalassia contagiosa», istituito presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna con decreto ministeriale 13 febbraio 2003, viene modificata in «Centro di referenza nazionale per le Mastopatie degli ovini e dei caprini».

2. La sede del «Centro di referenza nazionale per il benessere animale» istituito con decreto ministeriale 13 febbraio 2003 presso la sezione diagnostica provinciale di Milano dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna è ubicata presso la sede centrale di Brescia del medesimo Istituto.

Roma, 30 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 213

03A10190

DECRETO 3 luglio 2003.

Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
E
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, ed in particolare l'art. 5, comma 5, che prevede la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità;

Esaminati i lavori conclusivi della commissione incaricata di predisporre una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, istituita con decreto del Ministro della salute del 9 luglio 2002 ed integrata nella composizione con decreti del Ministro della salute del 6 agosto 2002 e del 16 maggio 2003;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla approvazione della tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono approvate la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità e le relative note introduttive, concernenti i criteri applicativi della stessa. I criteri applicativi sono riportati nell'allegato I al presente decreto, del quale fa parte integrante; la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità è riportata nell'allegato II al presente decreto, del quale fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 279

ALLEGATO I

CRITERI APPLICATIVI

La legge 5 marzo 2001, n. 57, al comma 3 dell'art. 5, definisce il «danno biologico», come «la lesione alla integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale», precisando che «il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato».

Inoltre, al comma 5 dello stesso articolo, la legge stabilisce che debba essere predisposta una «specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità».

Scopo dunque della tabella è quello di indicare parametri numerici da utilizzare ogni volta che, nell'ambito del risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile auto, vi sia la necessità di effettuare un accertamento medico-legale per stabilire in che misura debba essere quantificata una menomazione permanente alla integrità psicofisica, nel caso questa menomazione rientri in un tasso compreso tra l'1% ed il 9%.

Prima di illustrare le modalità con cui la tabella è stata predisposta e, soprattutto, in che modo essa debba essere utilizzata nella pratica valutativa, va ricordato che il danno alla persona in ambito responsabilità civile, per come esso è stato delineato negli ultimi venti anni dalla giurisprudenza e dalla dottrina e, da ultimo, da due provvedimenti legislativi (decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che regola l'attività indennitaria dell'INAIL, e, appunto, la legge 5 marzo 2001, n. 57) si fonda sul concetto di danno biologico, che consiste nella menomazione temporanea e/o permanente all'integrità psicofisica della persona, la quale esplica una incidenza negativa sulle atti-

vità quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

La tabella, da utilizzare ai fini del risarcimento del danno alla persona nello spirito dell'art. 5 della legge n. 57/2001, indica le lesioni/menomazioni che danno luogo ad un danno biologico permanente valutabile tra l'1 ed il 9%; l'assenza di una voce in tabella non esclude la sua considerabilità valutativa, con riferimento al danno biologico.

Ove la menomazione accertata incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, lo specialista medico legale dovrà fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l'eventuale maggiore danno tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, richiamate dal comma 4 dell'art. 5 della legge n. 57/2001 come modificato dalla legge n. 273/2002.

La tabella comprende, per ogni distretto anatomico, fattispecie diverse che vanno dalla elaborazione di voci relative alla compromissione dei parametri indicativi della piena funzionalità (ad esempio, per un arto: motilità, stabilità, asse, potenza, velocità e abilità motoria), alla descrizione di alterazioni anatomiche ed alla illustrazione di specifiche condizioni cliniche.

Premesso che anche le lesioni da cui possono originare menomazioni previste in tabella possono talora guarire senza postumi permanenti, i valori indicati nella tabella sono riportati con tre diverse dizioni: in alcuni casi si è indicato un numero unico, in altri un intervallo di valori, in altri ancora l'espressione uguale o minore.

Il numero unico è stato adottato per quelle voci indicative di una lesione anatomica o di una condizione funzionale ben precisa; detto parametro numerico previsto è riferito al danno base teorico, fermo restando che lo stesso valore deve essere modificato laddove quella menomazione sia correlata ad un quadro clinico-funzionale diverso.

Ad altre voci corrispondono fasce valutative in rapporto alle possibili varianti anatomofunzionali proprie di quella particolare fattispecie:

a) le indicazioni date con un range si riferiscono a menomazioni che comunque sono responsabili di per sé di un danno permanente suscettibile di valutazione, che può oscillare a seconda del quadro clinico cui si correla;

b) la dizione uguale o inferiore indica il numero abitualmente espressivo del valore menomativo dell'esito della lesione che, tuttavia, può essere inferiore in relazione a livelli di minore pregiudizio.

Danno composito.

Non di rado gli esiti permanenti di una lesione possono essere rappresentati da più voci tabellate. In questi casi la valutazione del danno non deriva dalla sommatoria delle diverse percentuali attribuite alle singole componenti menomative, ma deve fare riferimento alla riduzione globale della integrità di quel determinato distretto anatomo-funzionale, fermo restando che se il disvalore globale supera il 9%, la tabella in oggetto non è utilizzabile.

Danni plurimi monocroni.

In caso di danno permanente da lesioni plurime monocrone, interessanti cioè più organi ed apparati, non si dovrà procedere alla valutazione con il criterio della semplice sommatoria delle percentuali previste per il singolo organo od apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento le valutazioni tabellari dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psico-fisica del soggetto. Nella valutazione medico-legale si terrà conto, di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di danni fra loro concorrenti o coesistenti.

Menomazioni preesistenti.

Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda della effettiva incidenza delle preesistenze rispetto ai valori medi.

Criterio della analogia.

Nei casi in cui le voci previste dalla tabella non corrispondano pienamente alla condizione menomativa che il medico legale deve valutare, il giudizio va espresso con il criterio della analogia, tenendo conto cioè dei valori indicati per le alterazioni anatomiche o minorazioni funzionali che, per distretto interessato o per tipo di pregiudizio che determinano o per grado di disfunzionalità, più si avvicinano alla specifica situazione che si sta esaminando.

Lesioni dentarie.

In caso di perdita di singoli elementi, i valori proposti dalla tabella devono comunque essere adattati al risultato funzionale (compreso il danno estetico) conseguito o conseguibile mediante terapia odontoiatrica, compreso il trattamento protesico attuato o attuabile. In linea di massima, anche in caso di protesi efficace funzionalmente ed esteticamente, ovvero in caso di devitalizzazione del singolo elemento o di sua trasformazione in pilastro, si dovrà riconoscere almeno 1/3 del valore previsto per ogni elemento fino al valore massimo tabellato per la perdita del dente ove si tratti di elemento in precedenza integro.

In caso di perdite dentarie multiple, la valutazione medico-legale del danno permanente biologico deve essere effettuata considerando la residua riduzione della sua efficienza globalmente intesa, anche sulla base della riabilitazione protesica o del suo attendibile risultato.

Menomazioni dell'apparato visivo.

In caso di menomazione dell'acuità visiva, la valutazione del danno biologico permanente è calcolata in riferimento ai parametri indicati dalla tabella, sulla base della acutezza visiva ottenuta dopo adeguata correzione.

Menomazioni dell'apparato uditivo.

In caso di menomazioni della capacità uditiva, si farà riferimento alla tabella già presa a riferimento dalla principali Guide alla valutazione del danno permanente biologico e riportata anche dalla tabella (allegato 1) di cui al citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Danni psichici.

Le voci previste dalla tabella fanno riferimento a condizioni psicopatologiche con consolidata connotazione diagnostica. L'accertamento medico-legale della loro esistenza e del loro rapporto causale con l'evento a cui è attribuito il danno da valutare si basa sulla verifica della analisi di compatibilità fra le manifestazioni cliniche accertate e i contenuti psico-traumatizzanti dell'evento a cui le stesse manifestazioni si possono far risalire.

Danno estetico.

Il pregiudizio estetico lieve.

L'anormalità è limitata ad esiti rilevabili ad un'osservazione generica, ma che non mutano in assoluto l'espressività del soggetto. Si tratta cioè di esiti di minime alterazioni delle strutture di supporto del volto e/o alterazioni cutanee limitate. Rientrano in quest'ambito: piccole cicatrici visibili e/o pigmentazione anomala al volto, modeste dismorfie in esito a fratture del massiccio facciale, perdita parziale di un padiglione auricolare, strabismo lieve (a parte il pregiudizio disfunzionale), lievi esiti di lesione del nervo facciale, cicatrici lineari al collo bene evidenti, cicatrici lineari anche di grandi dimensioni al tronco o agli arti.

Il pregiudizio estetico da lieve a moderato.

Il pregiudizio estetico complessivo è più rilevante e si accompagna ad una coscienza della menomazione resa obiettiva dal giudizio negativo di chi osserva il soggetto. Si tratta cioè di esiti di perdite circoscritte di strutture di supporto al volto e/o alterazioni cutanee poco importanti. Rientrano in quest'ambito: cicatrici lineari piane di piccole dimensioni al volto, depressioni circoscritte della fronte o della guancia, modeste asimmetrie facciali, marcata deformazione della piramide nasale, perdita di un padiglione auricolare, strabismo evidente (a parte il pregiudizio disfunzionale), evidenti esiti cicatriziali al collo, estese aree cicatriziali al tronco o agli arti.

Se nella voce tabellare non è segnalata alcuna specificazione aggiuntiva inerente il danno estetico, quest'ultimo si ritiene non compreso nella valutazione percentuale indicata.

Le voci tabellate indicative di perdite anatomiche sono già comprensive del pregiudizio estetico salvo i casi di anomalo processo di cicatrizzazione.

Revisione della tabella.

Saranno disposte eventuali revisioni della tabella in caso di nuove e documentate acquisizioni scientifiche e della dottrina.

ALLEGATO II

TABELLA DELLE MENOMAZIONI ALLA INTEGRITÀ PSICOFISICA
COMPRESE TRA 1 E 9 PUNTI DI INVALIDITÀ

CAPO	
Postumi soggettivi di trauma cranico commotivo eventualmente con frattura cranica semplice	2-4
Postumi di frattura del massiccio facciale o della mandibola (escluse le fratture dei condili mandibolari e le fratture delle ossa nasali) con turbe disfunzionali di lieve grado	2-5
Esiti di fratture del condilo mandibolare con modeste alterazioni funzionali dell'articolazione temporo mandibolare	3-8
Sindrome vertiginosa periferica da asimmetria labirintica compensata, strumentalmente accertata	2-5
Postumi di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale	2-6
Riduzione dell'olfatto fino alla perdita totale	≤ 8
Riduzione isolata del gusto fino alla perdita totale	≤ 5
Disturbo somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento cronico lieve	≤ 5
LESIONI DENTARIE	
Perdita di un incisivo centrale superiore	1,25
Perdita di un incisivo laterale o di un incisivo centrale inferiore	0,50
Perdita di un canino	1,50
Perdita del primo premolare	0,75
Perdita del secondo premolare	0,75
Perdita del primo molare	1,25
Perdita del secondo molare	1
Perdita del terzo molare	0,50

LESIONI OCULARI	
Riduzione monolaterale del visus per lontano, con acuità visiva dell'altro occhio pari a 10/10:	
Visus residuo 9/10	**1**
Visus residuo 8/10	**1**
Visus residuo 7/10	**3**
Visus residuo 6/10	**5**
Visus residuo 5/10	**7**
Blefarospasmo, Lagoftalmo, Epifora, Ectropion, Entropion, obliterazione monolaterale delle vie lacrimali	**≤ 5**
Necessità di fare uso di lenti correttive	**≤ 3**

COLONNA VERTEBRALE	
RACHIDE CERVICALE	
Esiti dolorosi di frattura di un'apofisi o dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo; a seconda della alterazione anatomica e/o della limitazione dei movimenti del capo	**2-6**
Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo	**≤ 2**
Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia, limitazione antalgica dei movimenti del capo e con disturbi trofico-sensitivi radicolari strumentalmente accertati	**2-4**
RACHIDE DORSALE	
Esiti dolorosi di frattura da schiacciamento di un corpo vertebrale da D1 a D10 con residua cuneizzazione	**4-6**
Esiti anatomici di frattura dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra dorsale senza schiacciamento del corpo; a seconda della sede e della alterazione anatomica	**≤ 4**

RACHIDE LOMBARE	
Esiti dolorosi di frattura di un'apofisi o dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo; a seconda della	2-6
alterazione anatomica e/o della limitazione dei movimenti del tronco	
Esiti di trauma minore del rachide lombare con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del tronco	≤ 2
Esiti di trauma minore del rachide lombare con persistente rachialgia, limitazione antalgica dei movimenti del tronco e con disturbi radicolari trofico-sensitivi strumentalmente accertati	2-5
SACRO E COCCIGE	
Esiti di frattura sacrale o coccigea malconsolidata con conseguente sindrome algico-disfunzionale	3-5

ARTO SUPERIORE	
SPALLA	
Escursione articolare della scapolo-omerale limitata globalmente di 1/3 (ad esempio: elevazione possibile per 110°, abduzione per 90° e rotazioni per due terzi)	9 d. - 7 n.d.
Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate , in assenza di deficit della escursione articolare	≤ 4 d. - ≤ 3 n.d.
Esiti di documentata lussazione di spalla con sfumate ripercussioni funzionali	≤ 4 d. - ≤ 3 n.d.
GOMITO	
Flessione limitata, possibile per 90° (da 180° a 90°) con prono-supinazione libera	8 d. - 7 n.d.
Riduzione del movimento di prono-supinazione fino alla metà	≤ 5 d. - ≤ 4 n.d.
POLSO	
Rigidità con riduzione di 2/3 della flesso estensione	9 d. - 8 n.d.
Rigidità con riduzione della metà della flesso estensione	6 d. - 5 n.d.
Instabilità della radio-carpica di grado medio da lesione legamentosa accertata strumentalmente	3-6 d. - 2-5 n.d.
Instabilità della radio-ulnare distale	≤ 5 d. - ≤ 4 n.d.
Esiti di frattura di scafoide con dolore e modica limitazione dei movimenti	≤ 5 d. - ≤ 4 n.d.

MANO	
Perdita del medio	7 d. - 6 n.d.
Perdita dell'anulare	6 d. - 5 n.d.
Perdita del mignolo	8 d. - 7 n.d.
Perdita della falange ungueale dell'indice	5 d. - 4 n.d.
Perdita della falange ungueale del medio	3 d. - 2 n.d.
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3 d. - 2 n.d.
Perdita della falange ungueale del mignolo	4 d. - 3 n.d.
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	8 d. - 7 n.d.
Perdita delle ultime due falangi del medio	5 d. - 4 n.d.
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	4 d. - 3 n.d.
Perdita delle ultime due falangi del mignolo	6 d. - 5 n.d.
Anchilosi dell'articolazione interfalangea del pollice in estensione	5 d. - 4 n.d.
Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni dell'indice	9 d. - 6 n.d.
Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni del medio	6 d. - 5 n.d.
Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni dell'anulare	5 d. - 4 n.d.
Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni del mignolo	7 d. - 6 n.d.
Esiti di frattura del primo osso metacarpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	≤ 4 d. - ≤ 3 n.d.
Esiti di frattura di ogni altro metacarpo, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	≤ 3 d. - ≤ 2 nd.

ARTO INFERIORE	
ANCA	
Limitazione di 1/4 dei movimenti	8
Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate , in assenza di deficit della escursione articolare	≤ 4

GINOCCHIO	
Flessione possibile fino a 90° (da 180° a 90°)	≤ 9
Deficit dell'estensione tra 10° e 20°	3-8
Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare	≤ 3
Lassità articolare da rottura totale di uno dei due legamenti collaterali non operata	9
Lassità articolare da lieve a media conseguente a lesioni legamentose parziali o in esiti di interventi di ricostruzione di un legamento	2-7
Esiti di meniscectomia parziale artroscopica senza limitazione funzionale	2
Esiti di meniscectomia totale senza limitazione funzionale	4
CAVIGLIA	
Limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di ½	6
Limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di 1/3	4
Anchilosi isolata della sottoastragalica in posizione favorevole	6
Limitazione dei movimenti articolari della sottoastragalica di 1/2	3
Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare	≤ 3
Lesione legamentosa tibio-astragalica o peroneo-astragalica (a seconda del grado di instabilità clinicamente rilevabile)	2-5
PIEDE	
Anchilosi della I metatarso-falangea in posizione favorevole	5
Anchilosi dell'interfalangea del I dito in posizione favorevole	3
Perdita dell'alluce	6
Perdita delle altre dita del piede a seconda del numero	≤ 7
Esiti dolorosi di frattura dello scafoide tarsale o del cuboide o di un cuneiforme, con sfumate ripercussioni funzionali	≤ 4
Esiti di frattura del I e del V metatarso	≤ 3
Esiti di frattura del II o III o IV metatarso	≤ 2

ALTRI ESITI ANATOMICI DELL'ARTO INFERIORE	
Accorciamento di 2 cm	3
Esiti dolorosi di frattura diafisaria di femore o di tibia ben consolidata, con persistenza di mezzi di sintesi, ma in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	5-7
Esiti dolorosi di frattura diafisaria isolata di tibia o femore ben consolidata in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	≤ 4
Esiti dolorosi di frattura diafisaria isolata di perone ben consolidata in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	≤ 2
Flebo-linfopatie arti inferiori - lieve edema regredibile mediante adeguata elastocompressione e sfumata discromia cutanea	≤ 5

TORACE	
Esiti attendibilmente dolorosi di frattura non articolare della scapola	1-2
Esiti attendibilmente dolorosi di frattura di clavicola regolarmente consolidata senza limitazioni articolari	1-2
Esiti attendibilmente dolorosi di frattura di clavicola consolidata con callo deforme e/o sovrapposizione dei monconi senza significativa limitazione articolare	2-5
Frattura di clavicola evoluta in pseudoartrosi	6 d. - 5 n.d.
Esiti di lussazione sterno-claveare	≤ 3
Persistente lussazione completa acromion-claveare	5 d. - 4 n.d
Esiti attendibilmente dolorosi di frattura dello sterno con callo deforme	2- 4
Sindrome algica da esiti anatomici di frattura di una costa radiologicamente rilevati	1-2
Esiti anatomici di fratture costali multiple radiologicamente rilevate; per ogni costa consolidata con callo deforme e dolente	1
Esito di pleurite traumatica monolaterale con abolizione del recesso costo-frenico	1-3

BACINO E ADDOME	
Esiti attendibilmente dolorosi di frattura extrarticolare di bacino ben consolidata e in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	3-5
Diastasi isolata della sinfisi pubica fino a 4 cm	3-8
Esiti di lesione epatica contusivo-emorragica e/o discontinuativa con funzionalità normale, eventualmente con modesti postumi aderenziali, a seconda della estensione	5-8
Esiti di lesione renale contusivo-emorragica e/o discontinuativa ecograficamente accertata con funzionalità normale, eventualmente con cicatrici	3-6
Perdita di un testicolo in età post-puberale con funzionalità normale del testicolo superstite, a seconda dell'età	5-8
Perdita anatomica e/o funzionale di un ovaio in età fertile con funzionalità normale dell'ovaio superstite, a seconda dell'età	5-8
Cicatrici che indeboliscono la parete addominale; per ogni 10 cm di lunghezza	2
Laparocele, dimensioni entro cm 10 x 10	4- 8
DANNO ESTETICO	
Il pregiudizio estetico complessivo è lieve	≤ 5
Il pregiudizio estetico complessivo è da lieve a moderato	6-9

03A10189

DECRETO 4 agosto 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esilgan».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 24 aprile 2003 della ditta Takeda Italia farmaceutici S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Takeda Italia farmaceutici S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

ESILGAN «30 ml gocce 1 mg/1 ml - A.I.C. n. 025053 048.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10163

DECRETO 4 agosto 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kemadrin».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 21 marzo 2003 della ditta Glaxosmithkline S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Glaxosmithkline S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

KEMADRIN «5 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 007758 016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10164

DECRETO 4 agosto 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Septisteril» e «Gynintimo».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti con quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 24 marzo 2003 della ditta Germo S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Germo S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

SEPTISTERIL «0,2% + 0,02% collutorio» flacone 150 ml - A.I.C. n. 035531 019;

GYNINTIMO:

«1% + 0,1% concentrato per soluzione vaginale» flacone 150 ml - A.I.C. n. 035532 011;

«1% + 0,1% concentrato per soluzione vaginale» flacone 250 ml - A.I.C. n. 035532 035;

«1% + 0,1% concentrato per soluzione vaginale» flacone 1 litro - A.I.C. n. 035532 047;

«0,5% + 0,05% soluzione vaginale» flacone monodose 150 ml - A.I.C. n. 035532 050;

«1% + 0,1% concentrato per soluzione vaginale» bustina 15 ml - A.I.C. n. 035532 074.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notifiato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10165

DECRETO 4 agosto 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemfibrozil».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto

legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 6 giugno 2003, dalla ditta GNR S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Costatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

GEMFIBROZIL:

A.I.C. n. 033786 017 - «600 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033786 029 - «900 mg compresse» 20 compresse;

ditta GNR S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10166

DECRETO 4 agosto 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 2000, n. 181, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 30 maggio 2003, dalla ditta Pliva Pharma S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ATENOLOLO:

A.I.C. n. 033046 018 - «100 mg compresse» 50 compresse;

ditta Pliva Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10167

DECRETO 6 agosto 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132

del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande con le quale le aziende titolari delle autorizzazioni hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, limitatamente alle specialità medicinali di seguito elencate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ditta: Bioindustria farmaceutici S.r.l., specialità medicinale: TATIG, confezione: «100 mg compresse rivestite con film»15 compresse - A.I.C. n. 027754 050;

ditta: Bristol-Myers Squibb S.r.l., specialità medicinale: PENSTAPHO, confezioni: fiala 250 mg im + fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 020711 026; fiala 500 mg im + fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 020711 038;

ditta: Benedetti S.p.a., specialità medicinale: TAMOXIFENE, confezioni: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 035058 015 «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035058 027;

ditta: Doc Generici S.r.l., specialità medicinale: KETOPROFENE, confezioni: «50 mg capsule» 30 capsule - A.I.C. n. 034306 050, «100 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 034306 062.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 6 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10161

DECRETO 6 agosto 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Dermovitamina», «Atus», «Gibiflu» e «Gibixen».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le comunicazioni delle ditte Metapharma S.r.l. del 9 luglio 2003 e Pasquali S.r.l. del 18 luglio 2003;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, con il quale è stata erroneamente sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto per imprecisione dei dati trasmessi attraverso il sistema informatico SIRIO dalle predette ditte;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate, il D.D. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ditta: Pasquali S.r.l. specialità medicinale: DERMOVITAMINA, confezione pomata 30 g - A.I.C. n. 010419 051;

ditta: Metapharma S.r.l., specialità medicinale: ATUS, im inalatorio 10 fiale 15 mg - A.I.C. n. 025695 040; sciroppo estemporaneo 200 ml - A.I.C. n. 025695 053; specialità medicinale: GIBIFLU, spray nasale 20 ml 200

spruzzi - A.I.C. n. 025933 019; specialità medicinale: GIBIXEN, 30 bustine monodose 500 mg - A.I.C. n. 023842 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 6 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10162

DECRETO 20 agosto 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biodermatin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 18 giugno 2003, della ditta LA.FA.RE. S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

specialità medicinale: BIODERMATIN «5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 010130 033;

ditta LA.FA.RE S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10158

DECRETO 20 agosto 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tilcotil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato ed integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 17 giugno 2003 della ditta Roche S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Roche S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

specialità medicinale: TILCOTIL - «20 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 026758 033.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10159

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Crisalide - Cooperativa sociale a r.l.», in Pistoia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISTOIA

Visto l'art. 2544, primo comma, prima parte del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente per oggetto la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici, centrali e periferici dei suddetti Ministeri per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, emesso in data 19 giugno 2003;

Decreta:

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della Società cooperativa «La Crisalide - Cooperativa Sociale a r.l.», con sede a Pistoia in via San Pietro n. 36, costituita per rogito notaio dott. Giulio Chiostrini in data 2 ottobre 1996, repertorio n. 19636, P.I. 01291300471, B.U.S.C. n. 1005/275843, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Copia del suddetto provvedimento sarà inviato:

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti;

al legale rappresentante della società cooperativa;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Pistoia.

Pistoia, 27 agosto 2003

Il direttore provinciale: CARUSO

03A10180

DECRETO 29 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Acquaro», in Acquaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 29 gennaio 2003 dall'ispettore Trapuzzano Alfonso, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile; preso atto della nota n. 1.444.666/P del 6 febbraio 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma.

Ritenuto che la cooperativa ricade nei casi in cui la commissione centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole allo scioglimento, ex art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Acquaro», con sede in Acquaro (Vibo Valentia), piazza Matrice n. 3, costituita per rogito del notaio Antonio Ruscio in Filadelfia (Vibo Valentia), repertorio n. 11300 in data 11 giugno 1986, posizione BUSC n. 2325/220499, registro delle società n. 1257 del 19 febbraio 1996 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 29 agosto 2003

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

03A10129

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 giugno 2003.

Modalità di compilazione e termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21 giugno 1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Visto l'allegato IV del regolamento (CE) n. 366/2001 della commissione, del 22 febbraio 2001, concernente la nomenclatura degli assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione;

Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792 del consiglio, del 17 dicembre 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento n. 2792/1999 che fissa modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la decisione n. C (2000) 3384 del 17 novembre 2000 della commissione con la quale è stato approvato il «Programma operativo nazionale» degli interventi concernenti il settore della pesca (PON Pesca) nelle regioni dell'obiettivo 1;

Vista la decisione n. C (2001) 45 del 23 gennaio 2001 della commissione con la quale è stato approvato il «Documento unico di programmazione» degli interventi concernenti il settore della pesca nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP);

Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli interventi del PON Pesca, approvato dal comitato di sorveglianza in data 8 febbraio 2001;

Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli interventi del DOCUP, approvato dal comitato di sorveglianza in data 28 marzo 2001;

Considerato che il regolamento (CE) n. 2371/2002 dispone che per ciascuno Stato membro sarà stabilito un livello di riferimento per la capacità della propria flotta che consenta di raggiungere un equilibrio stabile e duraturo tra detta capacità e le risorse;

Considerato, inoltre, che il livello globale nazionale di partenza sarà stabilito in base ai «livelli obiettivo» figuranti nei POP IV al 31 dicembre 2002 per cui sono aboliti i segmenti previsti dal decreto ministeriale 15 marzo 2002, e, che nel corso del periodo 2003/2004, gli Stati membri che concedono aiuti pubblici al rinnovo della flotta dovranno ridurre la propria capacità globale almeno del 3% rispetto al livello di riferimento iniziale;

Considerato, altresì, che spetterà agli Stati membri garantire che la capacità di pesca della loro flotta non aumenti e che sia adattata in funzione delle risorse alieutiche disponibili e che gli aiuti al rinnovo delle navi da pesca saranno ancora consentiti agli Stati membri fino al 31 dicembre 2004 e solo per unità al di sotto di 400 GT;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio della licenza da pesca;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo» e successive modifiche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 2 paragrafo 49 lettera *a)* circa l'ausilio delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445 sul «testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Decreta:

Art. 1.

Domande per le nuove costruzioni

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE:

1) La domanda di ammissione al contributo, redatta in carta semplice ed in un'unica copia, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, va compilata utilizzando il modello «allegato n. 1» e sottoscritta dal o dai beneficiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La presentazione della domanda di contributo implica il rilascio del consenso al trattamento dei dati riportati nella stessa domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

2) Le domande, complete della relativa documentazione, devono essere presentate direttamente entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto al Ministero delle politiche agricole e forestali dipartimento delle politiche di mercato direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - pesc VI - viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma o spedite al medesimo destinatario entro lo stesso termine. Per le domande inviate fa fede la data di spedizione. Le domande pervenute o spedite oltre il predetto termine saranno archiviate.

La certificazione a corredo della domanda, in originale o autenticata, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della stessa domanda.

Art. 2.

Soggetti beneficiari: proprietari delle imbarcazioni da ritirare iscritti nelle imprese di pesca (R.I.P.). Qualora i proprietari non siano iscritti al R.I.P., sarà presa in considerazione l'iscrizione degli armatori delle imbarcazioni stesse.

REQUISITI OGGETTIVI:

1) In applicazione del regolamento (CE) n. 2371/2002 del consiglio del 20 dicembre 2002, sono ammissibili, fino al 31 dicembre 2004, le richieste di finanziamento che abbiano le seguenti percentuali di ritiro rispetto al natante da costruire:

100% per pescherecci fino a 100 GT;

135% per pescherecci da 101 a 400 GT.

Nessun aiuto può essere concesso per la costruzione di imbarcazioni che superino i 400 GT.

I valori di ritiro richiesti si riferiscono sia al tonnellaggio che alla potenza del motore.

Non è possibile finanziare progetti in cui il ritiro associato (GT e kW) risulti da una media tra le due diverse unità di misura.

In ordine al cumulo degli aiuti pubblici si applicano le disposizioni previste dall'art. 10 del regolamto CE n. 2369/02 del consiglio del 20 dicembre 2002.

Qualora siano stati concessi contributi nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda per l'ammodernamento o dieci anni per le nuove costruzioni, gli stessi saranno decurtati pro - rata *temporis* dall'eventuale contributo concesso ai sensi del presente decreto e comunque nel rispetto dei massimali previsti dalla tabella 1 dell'allegato IV del regolamento CE n. 2792/1999.

Sono riconosciute quali forme di ritiro esclusivamente:

demolizione;

dismissione di bandiera per vendita ai paesi extracomunitari, ad eccezione di quelli i cui pescherecci insistono sugli stessi stocks oggetto di attività di pesca da parte della flotta italiana (Croazia, Montenegro, Albania, e Tunisia);

trasferimento al traffico;

perdita per naufragio del natante purché sia stato rilasciato ai fini della licenza di pesca il nulla osta per una nuova costruzione in corso di validità ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 26 luglio 1995.

I valori di stazza e potenza motore del M/p nuovo e di quello offerto in ritiro, devono essere espressi in GT e kW come da disposizioni del regolamento (CEE) n. 2930/86 del 22 settembre 1986, fatta eccezione per le barche naufragate per le quali può essere preso in considerazione il valore espresso in T.S.L. Le domande che riporteranno i valori di ritiro espressi in T.S.L. saranno archiviate.

2) La nave da costruire deve essere realizzata nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia di igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro, nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi e sul controllo delle attività di pesca.

3) Le navi di nuova costruzione devono essere iscritte nell'apposito registro comunitario.

4) Non è finanziabile il trasferimento della proprietà della nave da pesca.

5) L'entrata in servizio della nuova costruzione non deve essere anteriore al 1° gennaio 2002.

Documenti a corredo della domanda:

a) domanda compilata come da allegato n. 1 al presente decreto;

b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca (R.I.P.) del proprietario ovvero, nell'ipotesi vi sia nomina di armatore, dell'armatore stesso;

c) preventivo del cantiere navale;

d) piani generali della nave in scala 1:100 con l'indicazione delle sue dimensioni principali (disegno tecnico);

e) estratto matricolare (o del R.NN.MM.GG.) dell'unità da ritirare dal quale risulti la proprietà del richiedente ed il numero di iscrizione nel registro delle navi da pesca della comunità (numero U.E.);

f) copia della licenza o dell'attestazione provvisoria;

g) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:

di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e/o nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per il medesimo natante oggetto della domanda, precisando, in caso affermativo, la tipologia, l'ente interessato, la somma richiesta o ricevuta;

che al natante da ritirare non siano stati concessi dallo Stato, da altri enti pubblici, locali e/o nazionali o dalla Comunità europea, contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato precisando, in caso affermativo, la tipologia, l'ente interessato, la somma ricevuta e la data di fine lavori.

Art. 3.

Misura degli aiuti

La partecipazione minima dell'impresa beneficiaria alle iniziative di «costruzione di nuove navi» è pari al 60% della spesa.

Il contributo comunitario è pari:

a) per le iniziative ricadenti nelle regioni dell'obiettivo «1» al 35% della spesa ammessa;

b) per le iniziative ricadenti nelle regioni «fuori obiettivo 1» al 15% della spesa ammessa.

Il contributo nazionale è pari:

a) per le iniziative ricadenti nelle regioni dell'obiettivo «1» al 5% della spesa ammessa;

b) per le iniziative ricadenti nelle regioni «fuori obiettivo 1» al 25% della spesa ammessa.

Art. 4.

Risorse finanziarie disponibili

1. Fatte salve le modifiche che possono essere apportate d'intesa con la Commissione europea in sede di riprogrammazione dei fondi, le risorse disponibili, per questo bando, delle misure di «costruzione di nuove navi» sono quelle riportate nelle allegate tabelle *«A», «B», «C»* e *«D»*.

2.Gli interventi di finanziamento avvengono nel rispetto della ripartizione regionale delle risorse finanziarie prevista nelle intese istituzionali sottoscritte con le regioni.

Art. 5.

Procedure istruttorie

Ai progetti pervenuti nei termini viene assegnato un numero cronologico seguito dalla sigla di identificazione: «CP» - Costruzione pescherecci.

Con lettera raccomandata, l'amministrazione comunica agli interessati gli estremi di identificazione della domanda, che dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva indirizzata all'amministrazione, nonché la data del suo ricevimento.

L'avviso di ricevimento non costituisce titolo per l'ammissibilità ai benefici dello SFOP.

Art. 6.

Selezione delle domande

Ai progetti si applica la procedura valutativa a graduatoria.

Le iniziative ammissibili sono selezionate sulla base della regionalizzazione delle risorse e dei sottoelencati parametri:

1 - progetti che riguardano nuove costruzioni in sostituzione di pescherecci perduti per naufragio purché sia stato rilasciato, ai fini della licenza di pesca, il nulla osta in corso di validità ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (20 punti).

2 - progetti presentati da pescatori di età inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno 5 anni la professione di pescatore (15 punti, più 1 punto per ogni anno intero di esperienza oltre il quinto anno, fino ad un massimo di 20 punti).

3 - progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca da strascico o draga idraulica ad altri sistemi di pesca (10 punti)

4 - progetti presentati da società in cui uno dei caratisti è donna (5 punti per una donna; 10 punti per due donne, 15 punti per tre o più donne).

5 - progetti che prevedono una percentuale di ritiro maggiore, calcolato in termini di stazza (GT) e di potenza (kW) rispetto a quella fissata dai regolamenti comunitari (2 punti per ogni punto percentuale di ritiro in più).

6 - progetti con offerta di ritiro di imbarcazioni di oltre 20 anni di età (1 punto per ogni anno intero di anzianità oltre il ventesimo anno).

Art. 7.

Graduatoria

La valutazione tecnica ed amministrativa dei progetti presentati è affidata ad una commissione nominata dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura.

Le istanze valutate positivamente, sono inserite nella «graduatoria regionale» delle domande ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Solo per le regioni del fuori obiettivo 1 le istanze escluse per mancanza dei fondi delle singole graduatorie regionali, sono inserite in una «graduatoria nazionale per le regioni del fuori obiettivo 1» e sono ammesse nell'ordine fino al completo assorbimento dei fondi inutilizzati per mancanza di iniziative ammissibili nell'ambito regionale.

Le graduatorie di merito, approvate con decreto ministeriale, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:

numero identificativo del progetto;

beneficiario;

codice fiscale o partita iva;

spesa ammessa a contributo;

quota contributo comunitario;

quota contributo nazionale;

totale del contributo concesso.

Per i progetti non inseriti in graduatoria sarà inviata comunicazione agli interessati con indicazione dei motivi di esclusione.

Art. 8.

Vincoli per le nuove costruzioni

Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario nell'ambito della misura «costruzione» possono essere cedute fuori dell'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca non prima di 10 anni dall'entrata in servizio. Detto vincolo è annotato a cura degli uffici marittimi competenti sull'estratto matricolare ovvero sul R.NN.MM.GG.

Art. 9.

Spese ammissibili e limiti di ammissibilità per le nuove costruzioni

È ammessa al finanziamento, nel rispetto dei limiti d'importo indicati nella tabella 1 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/99, la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, comprovata da fatture quietanzate.

Non sono ammissibili le spese sostenute per:

IVA se recuperabile;

materiale usato compreso il montaggio (qualora siano reinstallate su una nuova nave le attrezzature recuperate dalla vecchia unità, le spese di installazione e di montaggio sono ammissibili sempre che siano regolarmente fatturate e pagate);

acquisto di materiale non durevole, come cassette per pesce, vestiti, carburanti e lubrificanti;

sostituzione degli attrezzi da pesca, salvo nei casi di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca, a seguito di decisioni del consiglio dell'Unione europea;

investimenti realizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000.

Art. 10.

Lavori e varianti al progetto ammesso

Il Ministero indica nel decreto di concessione il termine di fine lavori, quest'ultimo potrà essere prorogato dall'amministrazione al massimo di un periodo di sei mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta dell'impresa beneficiaria.

È consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero, la soppressione di alcuni interventi, sono approvate dal Ministero a condizione che l'iniziativa realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto approvato, mantenga i requisiti di ammissibilità e un punteggio di merito che consente la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

Casi particolari verranno esaminati di volta in volta nel rispetto degli obiettivi fissati dallo SFOP.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, comporta la relativa diminuzione del contributo.

Art. 11.

Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 70% della spesa ammessa.

Il contributo può essere pagato al massimo in due rate. Un primo rateo può essere richiesto soltanto: se il tasso di realizzazione è pari almeno al 50% delle spese ammissibili.

La richiesta di primo rateo dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. Mod. «Allegato 2» relativo alla domanda di pagamento;

2. Mod. *A, B, C*.

3. Estratto dei registri navi in costruzione;

4. Dichiarazione del Registro italiano navale (RINA), o di altro organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, relativa allo stato avanzamento lavori (almeno al 50%) della spesa ammessa;

5. Fatture originali debitamente quietanzate o fotocopia delle stesse con allegata dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Per quanto attiene ai pagamenti in contanti, in riferimento al testo del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, è vietato l'uso del contante superiore ad euro 10.329,14.

6. Certificato della camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro.

In sostituzione della richiesta di primo rateo, i soggetti beneficiari possono richiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fidejussoria di cui alle lettere *b)* e *c)* della legge 10 giugno 1982, n. 348 a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato Modello *«E»*.

La richiesta del saldo o del contributo in unica soluzione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

Mod. «Allegato 2» relativo alla domanda di pagamento;

Mod. *A, B, C* e *D*.

Estratto dei registri navi minori e galleggianti;

Certificato di stazza con la misurazione espressa in GT;

Dichiarazione del Registro italiano navale (RINA), o di altro organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, relativa alla lunghezza tra le perpendicolari misurata ai sensi del regolamento CE n. 2930/86 e successive modificazioni;

Certificato di radiazione dalla pesca relativo al M/P ritirato, sul quale deve essere indicato il numero di matricola CE e che l'imbarcazione non potrà più essere adibita alla pesca.

Per il saldo il beneficiario dovrà attenersi alle stesse indicazioni del punto 5) relativo alla richiesta del primo rateo.

Certificato della Camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro.

Art. 12.

Il Ministero dispone ispezioni sulle iniziative ammesse a finanziamento al fine di verificare lo stato di attuazione dei progetti, le spese sostenute, il rispetto degli obblighi connessi al finanziamento nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalle imprese richiedenti.

Art. 13.

Le procedure di liquidazione di cui al presente decreto trovano applicazione alle istanze di nuova costruzione presentate ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 30 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

Registaro alla Corte dei conti il 6 agosto 2003
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 29.

TABELLA *A*

Misura 2.1: COSTRUZIONE DI NUOVE NAVI

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI ANNUALITA' 2004-2005-2006

Risorse per le Regioni dell'obiettivo 1

Annualità	Spesa investimento	Risorse comunitarie (35%)	Risorse nazionali (5%)	Totale risorse pubbliche (2004-2006)
2004	8.680.000,00	3.038.000,00	434.000,00	3.472.000,00
2005	8.680.000,00	3.038.000,00	434.000,00	3.472.000,00
2006	8.680.000,00	3.038.000,00	434.000,00	3.472.000,00
TOTALE	**26.040.000,00**	**9.114.000,00**	**1.302.000,00**	**10.416.000,00**

Risorse per le Regioni fuori dell'obiettivo 1

Annualità	Spesa investimento	Risorse comunitarie (15%)	Risorse nazionali (25%)	Totale risorse pubbliche (2004-2006)
2004	5.133.400,00	770.010,00	1.283.350,00	2.053.360,00
2005	5.133.400,00	770.010,00	1.283.350,00	2.053.360,00
2006	5.133.400,00	770.010,00	1.283.350,00	2.053.360,00
TOTALE	**15.400.200,00**	**2.310.030,00**	**3.850.050,00**	**6.160.080,00**

TABELLA *B*

Misura 2.1: COSTRUZIONE DI NUOVE NAVI

RIPARTIZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE *2004-2005-2006*

REGIONI OB.1		26.040.000,00	9.114.000,00	1.302.000,00	10.416.000,00
	%	Spesa investimento	Risorse comunitarie (35%)	Risorse nazionali (5%)	Totale risorse pubbliche (2004-2006)
Campania	9,21	2.398.284,00	839.399,40	119.914,20	959.313,60
Calabria	12,10	3.150.840,00	1.102.794,00	157.542,00	1.260.336,00
Puglia	22,70	5.911.080,00	2.068.878,00	295.554,00	2.364.432,00
Basilicata	0,02	5.208,00	1.822,80	260,40	2.083,20
Sicilia	40,32	10.499.328,00	3.674.764,80	524.966,40	4.199.731,20
Sardegna	15,65	4.075.260,00	1.426.341,00	203.763,00	1.630.104,00
TOTALE	**100,00**	**26.040.000,00**	**9.114.000,00**	**1.302.000,00**	**10.416.000,00**

REGIONI FUORI OBIETTIVO 1		15.400.200,00	2.310.030,00	3.850.050,00	6.160.080,00
	%	Spesa investimento	Risorse comunitarie (15%)	Risorse nazionali (25%)	Totale risorse pubbliche (2004-2006)
Liguria	8,76	1.349.057,52	202.358,63	337.264,38	539.623,01
Toscana	12,28	1.891.144,56	283.671,68	472.786,14	756.457,82
Lazio	9,58	1.475.339,16	221.300,87	368.834,79	590.135,66
Abruzzo	13,79	2.123.687,58	318.553,14	530.921,90	849.475,03
Marche	18,05	2.779.736,10	416.960,42	694.934,03	1.111.894,44
Emilia R.	13,97	2.151.407,94	322.711,19	537.851,99	860.563,18
Veneto	14,16	2.180.668,32	327.100,25	545.167,08	872.267,33
Friuli	9,41	1.449.158,82	217.373,82	362.289,71	579.663,53
TOTALE	**100,00**	**15.400.200,00**	**2.310.030,00**	**3.850.050,00**	**6.160.080,00**

TABELLA *C*

Misura 2.1: COSTRUZIONE DI NUOVE NAVI

FONDI RESIDUI NON UTILIZZATI DERIVANTI DAL BANDO DEL D.M. 15/03/2002 - ANNUALITA' 2000/2003

REGIONI OB.1	Spesa investimento	Risorse comunitarie (35%)	Risorse nazionali (5%)	Totale risorse pubbliche
Campania (*)	-	-	-	-
Calabria	2.100.560,00	735.196,00	105.028,00	840.224,00
Puglia (*)	-	-	-	-
Basilicata	3.472,00	1.215,20	173,60	1.388,80
Sicilia	-	-	-	-
Sardegna	2.716.840,00	950.894,00	135.842,00	1.086.736,00
TOTALE	**4.820.872,00**	**1.687.305,20**	**241.043,60**	**1.928.348,80**

(*) Accordo bilaterale 24/03/2003 tra rappresentante della Regione Puglia e rappresentante Regione Campania

TABELLA *D*

Misura 2.1: COSTRUZIONE DI NUOVE NAVI

RIEPILOGO DISPONIBILITA' TOTALE DERIVANTE DAI FONDI ANNUALITA' 2004-2006 E DAI FONDI RESIDUI ANNUALITA' 2000-2003

FONDI 2004-2006	26.040.000,00	9.114.000,00	1.302.000,00	10.416.000,00
RESIDUI 2000-2003	4.820.872,00	1.687.305,20	241.043,60	1.928.348,80
PRESTITO PUGLIA-CAMPANIA	3.409.582,50	1.193.353,88	170.479,13	1.363.833,00
	34.270.454,50	11.994.659,08	1.713.522,73	13.708.181,80

REGIONI OB.1	Spesa investimento	Risorse comunitarie (35%)	Risorse nazionali (5%)	Totale risorse pubbliche
Campania Fondi 2004-2006	2.398.284,00	839.399,40	119.914,20	959.313,60
Resisui 2000-2003	-	-	-	-
Totale Campania	**2.398.284,00**	**839.399,40**	**119.914,20**	**959.313,60**
Calabria Fondi 2004-2006	3.150.840,00	1.102.794,00	157.542,00	1.260.336,00
Resisui 2000-2003	2.100.560,00	735.196,00	105.028,00	840.224,00
Totale Calabria	**5.251.400,00**	**1.837.990,00**	**262.570,00**	**2.100.560,00**
Puglia Fondi 2004-2006	5.911.080,00	2.068.878,00	295.554,00	2.364.432,00
Resisui 2000-2003	-	-	-	-
Reintegro prestito alla Campania (*)	3.409.582,50	1.193.353,88	170.479,13	1.363.833,00
Totale Puglia	**9.320.662,50**	**3.262.231,88**	**466.033,13**	**3.728.265,00**
Basilicata Fondi 2004-2006	5.208,00	1.822,80	260,4	2.083,20
Resisui 2000-2003	3.472,00	1.215,20	173,60	1.388,80
Totale Basilicata	**8.680,00**	**3.038,00**	**434,00**	**3.472,00**
Sicilia Fondi 2004-2006	10.499.328,00	3.674.764,80	524.966,40	4.199.731,20
Resisui 2000-2003	-	-	-	-
Totale Sicilia	**10.499.328,00**	**3.674.764,80**	**524.966,40**	**4.199.731,20**
Sardegna Fondi 2004-2006	4.075.260,00	1.426.341,00	203.763,00	1.630.104,00
Resisui 2000-2003	2.716.840,00	950.894,00	135.842,00	1.086.736,00
Totale Sardegna	**6.792.100,00**	**2.377.235,00**	**339.605,00**	**2.716.840,00**
TOTALE COMPLESSIVO	**34.270.454,50**	**11.994.659,08**	**1.713.522,73**	**13.708.181,80**

(*) I fondi residui della Regione Puglia non utilizzati nel precedente bando relativamente alla misura Nuove costruzioni per un importo pari a Euro 1.363.833,00 di contributo pubblico sono stati trasferiti temporaneamente alla Regione Campania in base all'accordo bilaterale firmato in data 24/03/2003. In virtù di tale accordo la D.G. Pesca e Acquacoltura è autorizzata a decurtare dalle disponibilità finanziarie della Regione Campania dalla misura Ammodernamento (annualità 2004-2006) l'importo di contributo pubblico pari a quello anticipato dalla Regione Puglia per il reintegro delle risorse finanziarie alla stessa Regione Puglia.

FONDI 2004-2006	15.400.200,00	2.310.030,00	3.850.050,00	6.160.080,00
REGIONI FUORI OBIETTIVO 1	**Spesa investimento**	**Risorse comunitarie (15%)**	**Risorse nazionali (25%)**	**Totale risorse pubbliche (2004-2006)**
Liguria	1.349.057,52	202.358,63	337.264,38	539.623,01
Toscana	1.891.144,56	283.671,68	472.786,14	756.457,82
Lazio	1.475.339,16	221.300,87	368.834,79	590.135,66
Abruzzo	2.123.687,58	318.553,14	530.921,90	849.475,03
Marche	2.779.736,10	416.960,42	694.934,03	1.111.894,44
Emilia R.	2.151.407,94	322.711,19	537.851,99	860.563,18
Veneto	2.180.668,32	327.100,25	545.167,08	872.267,33
Friuli	1.449.158,82	217.373,82	362.289,71	579.663,53
TOTALE	**15.400.200,00**	**2.310.030,00**	**3.850.050,00**	**6.160.080,00**

ALLEGATO 1-1

COSTRUZIONE DI UN PESCHERECCIO
DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DEL REG. (CE) n.2792/99
(da compilare in stampatello)

Porto di immatricolazione motopeschereccio nuovo:

Stazza pari a GT__________________________ Potenza pari a kW__________________________

Provincia:

Regione: ____

Spesa preventivata (vedi totale generale della scheda riepilogativa all.1-4):

Beneficiario[1]

Nome o ragione sociale ____

Donne caratiste presenti nella società N°__________________________

Sede legale: (indirizzo. cap. comune)______________________________________

Partita IVA______________________Codice Fiscale______________________

Telefono __________________________ Fax ______________________________

Data di costituzione (unicamente per le società) ____________________________

Data di nascita del/i beneficiario/i ____

Organizzazione di produttori, cooperativa o altro organismo che rappresenti eventualmente il beneficiario:

Ragione sociale ____

Via e numero o casella postale ______________________________________

Codice postale e località ____

Telefono _________________________________ Fax ____________________

Persona da contattare: ____

[1] Il beneficiario è la persona fisica o giuridica che sostiene in definitiva l'onere finanziario della realizzazione del progetto: in caso di vari beneficiari, indicare cognome e nome cominciando dal caratista di maggioranza.

Banca del Beneficiario o organismo per il cui tramite saranno effettuati i versamenti del contributo

Nome o ragione sociale ____

____

Agenzia o filiale ____

Via e numero ____

Codice postale e località ____

Numero di conto del beneficiario presso tale organismo[1] ________________________

COD. ABI __________________________ COD. CAB ________________________

Il beneficiario del presente progetto ha già ricevuto un contributo CE **SI** **NO**

In caso di risposta affermativa, indicare il numero e l'anno del progetto, quali figurano nella decisione di concessione del contributo:

Progetto n. ____

Progetto n. ____

Il sottoscritto dichiara / i sottoscritti dichiarano di disporre dei fondi necessari ad assicurare la propria partecipazione finanziaria al progetto.

Il sottoscritto dichiara di assumersi la responsabilità di quanto riportato in tutte le pagine, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Data:

Firma del/i beneficiario/i:

____

[1] **(Molto importante)** Se vari beneficiari partecipano al progetto, indicare un solo numero di conto aperto a loro nome.

ALLEGATO 1-2

DICHIARAZIONE DI RITIRO

Il sottoscritto dichiara / I sottoscritti dichiarano:

☐ Di aver perso irrimediabilmente (in seguito a naufragio, ecc.) o di aver ritirato dall'attività di pesca[1] un battello di sua/loro intera proprietà, di cui sono indicate di seguito le caratteristiche essenziali.

☐ Di aver l'intenzione, qualora venga concesso il contributo per la costruzione di un nuovo peschereccio, di ritirare dall'attività di pesca un battello di sua/loro proprietà, di cui sono indicate di seguito le caratteristiche essenziali.

Caratteristiche del battello

Nome: ____________________

Anno di costruzione:__________ N. di immatricolazione: __________N. UE__________

Stazza lorda: TSL __________ GT __________

Potenza del motore principale: HP __________ kW __________

Sistemi di pesca riportati sulla licenza

Data della perdita o data prevista del ritiro: __________

Modo previsto di ritiro[1]:

Che sulla nave da ritirare negli ultimi cinque anni **non sono stati ottenuti** contributi di ammodernamento (negli ultimi dieci anni in caso di contributi per nuova costruzione) **ovvero, che sono stati ottenuti** i seguenti contributi specificare:

- l'ente erogatore__________
- spesa ammessa
- contributo liquidato
- data fine lavori di ciascun intervento __________
- entrata in esercizio (se trattasi di nuova costruzione)__________

Data:

Dichiarazione resa ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Firma del/i beneficiario/i:

____

____

Avvertenza:
Si informa il beneficiario che, per consentire il pagamento del saldo del contributo, il ritiro dovrà essere certificato con documento ufficiale dell'autorità competente nel quale si attesta la radiazione dell'unità dal registro dei pescherecci, e si certifica che il peschereccio è ritirato definitivamente dall'attività di pesca nelle acque comunitarie e che non è stato e non sarà concesso alcun premio o contributo alla cessazione definitiva dell'attività.

[1] Il ritiro dall'attività di pesca deve effettuarsi per uno dei seguenti modi: **a)** demolizione, **b)** dimissione di bandiera per vendita ai paesi extracomunitari ad eccezione di quelli le cui navi insistono sugli stessi stocks oggetto di attività di pesca da parte della flotta italiana (Croazia; Montenegro; Albania e Tunisia), né alla quinta o sesta categoria di pesca di cui all'articolo 8 del D.P.R. 2/10/68 n. 1639; **c)** trasferimento al traffico.

ALLEGATO 1-3

DESCRIZIONE

DEL NUOVO PESCHERECCIO

Sommario delle caratteristiche tecniche e amministrative

A.1. Tipo di peschereccio: ______________________________

A.2. Materiale di costruzione:

A.3. Lunghezza fuori tutto: ____________________ m

A.4. Lunghezza fra le perpendicolari: ____________________ m

A.5. Stazza lorda: GT __________

A.6. Potenza del motore: kW ______________

A.7. Attrezzatura radioelettrica prevista:

	NUMERO
Radar……………………………………	
Pilota automatico………………………	
Plotter…………………………………	
GPS……………………………………	
Bussola………………………………	
Radio (VHF,HF)……………………	
App. di controllo (blue-box)…………	
Ecoscandaglio………………………	
Altre…………………………………	

A.8 Apparato di propulsione………………

	NUMERO
Elica a pale fisse………………………	
Elica a pale fisse in mantello Kort…….	
Elica a pale orientabili………………	
Elica a pale orientabili in mantello Kort	
Timone tradizionale…………………	
Mantello timone……………………	
Altre………………………………	

1. **Metodi di pesca previsti:** ______________________________
2. **Zone di pesca:** ______________________________

ALLEGATO 1-4

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL COSTO DEI LAVORI PREVISTI[1]

CAT.	N.	OGGETTO	TIPO	RIFERIM. PREVENTIVO N.	COSTO AL NETTO DI IVA
A	1	Scafo	…………………	……………………	…………………
B	1	Sovrastrutture	…………………	……………………	…………………
C	1	Sistemazioni interne	…………………	……………………	…………………
		TOTALE A, B, C			…………………
D	1	Motore principale[2]	…………………	……………………	…………………
	2	Motore ausiliario[2]	…………………	……………………	…………………
	3	Altri	…………………	……………………	…………………
		TOTALE D	_	_	_
E	1	Attrezzature di lavorazione	………………	……………………	………………
F	1	del pescato	………………	……………………	………………
		Attrezzature frigorifere			
		TOTALE E, F	_	_	_
G	1	Radar	………………	……………………	………………
	2	Pilota automatico	………………	……………………	………………
	3	Plotter	………………	……………………	………………
	4	GPS	………………	……………………	………………
	5	Bussola	………………	……………………	………………
	6	Radio (VHF, HF)	………………	……………………	………………
	7	Apparato di controllo (blue-box)	………………	……………………	………………
	8	Ecoscandaglio	………………	……………………	………………
	9	Altre	………………	……………………	………………
		TOTALE G		_	_
H	1	Reti da pesca	………………	……………………	………………
	2	Verricello salpacavi	………………	……………………	………………
	3	Verricello per rete			
	4	Salpatramagli			
	5	Salpapalangari			
	6	Altri macchinari			
		TOTALE H			
Totale Generale del costo dei lavori previsti **"I"**					………………
Spese generali **(max il 5% del Totale generale "I")**					………………
TOTALE GENERALE DEL COSTO DEL PROGETTO					………………

Data **Firma del/i beneficiario/i**

____

[1] Il presente riepilogo serve a raggruppare le diverse voci di spesa. Il riferimento ai preventivi allegati è importante ai fini del controllo.

[2] **con l'indicazione della potenza massima continuativa secondo norma ISO**

ALLEGATO 2-1

(Su carta intestata
anche a mezzo di timbro)

COSTRUZIONE DI UN PESCHERECCIO
DOMANDA DI PAGAMENTO
(da compilare in stampatello)

AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Direzione Generale per la Pesca e
l'Acquacoltura
Viale dell'Arte,16
00144 ROMA

OGGETTO: Domanda di pagamento relativo al ....(1° rateo, saldo o totalità).

Progetto:

Il sottoscritto

titolare (oppure legale rappresentante) della

con sede legale in: (indirizzo, cap, comune)____

____

Partita IVA_______________________ Codice Fiscale______________________________

Telefono Fax

allega la seguente documentazione:

e chiede il pagamento del (1° rateo, saldo o totalità) del contributo concesso per il progetto sopra indicato, previ gli accertamenti che codesto Ministero riterrà opportuno effettuare.

Chiede altresì che il pagamento sia disposto mediante accreditamento al proprio conto corrente n. intrattenuto presso la Banca (nome o ragione sociale)

Via e numero

Codice postale e località

COD. ABI COD. CAB

Data: ________________________

Firma del/i beneficiario/i:

____

____

____

ALLEGATO 2-2

MODELLO "A" – PAGAMENTO (1° RATEO, SALDO O TOTALITA')

Elenco dei documenti contabili relativi ai pagamenti effettuati nel periodo

dal __________________ al __________________

N. FATTURA	DATA	EMESSA DALLA DITTA	OGGETTO DELLA FATTURA	IMPORTO AL NETTO DELL'IVA RECUPERABILE	CODICI DI PAGAMENTO (*)	DATA DEL PAGAMENTO

*** CODICI DI PAGAMENTO**

1) **Assegno di c/c bancario o circolare**
2) **Bonifico bancario**
3) **Contanti nei limiti di Euro 10.329,14**
4) **Cambiali pagate**

Il sottoscritto dichiara di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Data ____________________

Firma del/i beneficiario/i

____

ALLEGATO 2-3

MODELLO "B" – PAGAMENTO (1° RATEO, SALDO O TOTALITA')
SPIEGAZIONE DELLE DIFFERENZE TRA I LAVORI PREVISTI ED I LAVORI REALIZZATI

CAT.	N.	OGGETTO	COSTI DA PROGETTO APPROVATO	ADATTAMENTI TECNICI O VARIANTI APPROVATE	COSTO DEI LAVORI REALIZZATI AL NETTO DI IVA
A	1	Scafo	……………….	……………….	……………….
B	1	Sovrastrutture	……………….	……………….	……………….
C	1	Sistemazioni interne	……………….	……………….	……………….
		TOTALE A. B. C	_	_	……………….
D	1	Motore principale[1]	……………….	……………….	……………….
	2	Motore ausiliario[1]	……………….	……………….	……………….
	3	Altri	……………….	……………….	……………….
		TOTALE D			
E	1	Attrezzature di lavorazione	……………….	……………….	……………….
F	1	del pescato	……………….	……………….	……………….
		Attrezzature frigorifere			
		TOTALE E, F	_	_	_
G	1	Radar	……………….	……………….	……………….
	2	Pilota automatico	……………….	……………….	……………….
	3	Plotter	……………….	……………….	……………….
	4	GPS	……………….	……………….	……………….
	5	Bussola	……………….	……………….	……………….
	6	Radio (VHF, HF)	……………….	……………….	……………….
	7	Apparato di controllo (blue-box)	……………….	……………….	……………….
	8	Ecoscandaglio	……………….	……………….	……………….
	9	Altre	……………….	……………….	……………….
		TOTALE G			
H	1	Reti da pesca	……………….	……………….	……………….
	2	Verricello salpatavi	……………….	……………….	……………….
	3	Verricello per rete			
	4	Salpatramagli			
	5	Salpapalangari			
	6	Altri strumenti			
		TOTALE H	_	_	_
Totale Generale del costo dei lavori previsti "I"					……………….
Spese generali **(max il 5% del Totale generale "I")**					……………….
TOTALE GENERALE DEL COSTO DEL PROGETTO					……………….

Data ________________

Firma del/i beneficiario/i

____

[1] **con l'indicazione della potenza massima continuativa secondo norma ISO**

ALLEGATO 2-4

Modello C

DICHIARAZIONE

Ai sensi dell'art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

I... sottoscritt... ....nat... a .... il .... nella qualità di titolar..............(oppure legal rappresentant) del .... cod. fisc. .... p.IVA .... beneficiar... del contributo concesso ai sensi del reg. (CE) 2792/99 e successive modificazioni, con decreto ministeriale n. ... del .... per la realizzazione del progetto n. ... relativo con specifico riferimento alla domanda di liquidazione e ai documenti presentati al Ministero delle politiche agricole e forestali in data ...., al fine di ottenere il pagamento del .... (1° rateo, saldo o totalità) del suddetto contributo concesso, consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Dichiara:

che il progetto per il quale è stato concesso il contributo nazionale e comunitario è conforme a quello approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali; (in sostituzione di tale dichiarazione potrà essere prodotta e richiesta analoga dichiarazione RINA, o di altro Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE);

che i lavori per la realizzazione del progetto sono iniziati in data .... e sono stati completati in data .... (ovvero sono tuttora in corso d'opera);

che le spese presentate e documentate concernono il progetto approvato, che a fronte di tali spese non sono stati praticati dai fornitori sconti o abbuoni in qualsiasi forma, all'infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati, e che a fronte di questi ultimi non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore dell'impresa beneficiaria;

che le attrezzature ed i macchinari acquistati sono tutti nuovi di fabbrica;

che le fatture di spesa sono state saldate come indicato nel mod. (A);

di aver proceduto alla realizzazione del progetto nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia;

di non aver richiesto e di non aver ottenuto, per la realizzazione del progetto sopra indicato, altri contributi a fondo perduto e/o finanziamenti a tasso agevolato a carico di altre amministrazioni pubbliche, enti, CE, istituti di credito, ecc. (in caso affermativo, indicare i dati significativi delle domande e degli eventuali provvedimenti di concessione);

di non aver richiesto e di non aver ottenuto, per i motopescherecci offerti in ritiro altri contributi a fondo perduto e/o finanziamenti a tasso agevolato a carico di altre amministrazioni pubbliche, enti, CE, istituti di credito, ecc. (in caso affermativo, indicare i dati significativi delle domande e degli eventuali provvedimenti di concessione);

che la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento del contributo è la seguente: (indirizzo esatto completo di c.a.p.); n. del conto corrente; codice ABI; codice CAB.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Data..............................

Timbro e firma
....

ALLEGATO 2-5

Modello D
reg. (CE) 2792/99

Progetto n. ....
Nome del peschereccio ....
N. di iscrizione U.E. .... matr. RNMG. ....

Il sopraccitato peschereccio che ha beneficiato di un contributo finanziario della Comunità a norma del presente regolamento non può essere:

venduto fuori della Comunità europea;

destinato ai fini diversi dalla pesca;

per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'entrata in servizio, ossia il ....

Data..............................

Timbro e firma
....

ALLEGATO 2-6

Modello E
Fideiussione

Premesso che:

il regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio del 17 dicembre 1999 definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali del settore della pesca;

il predetto regolamento prevede, tra l'altro, l'adozione di misure per il rinnovo e l'ammodernamento delle flotta da pesca;

il decreto ministeriale .... reca disposizioni d'attuazione delle misure di «costruzione di nuove navi»;

con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. ..... del .... il progetto n. ... di costruzione di una nuova nave di stazza pari a GT ...... e di potenza del motore pari a KW ...., iscritta nei registri navi in costruzione dell'ufficio marittimo di ...., è stato inserito nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per un contributo complessivo di ....;

l'articolo 11 del decreto ministeriale d'attuazione delle misure di «costruzione di nuove navi» sopraccitato, prevede la possibilità di erogare un'anticipazione del contributo, nel limite massimo del 50% del contributo concesso;

per ottenere l'erogazione dell'anticipo la ditta beneficiaria del finanziamento deve presentare una garanzia di importo pari all'anticipazione richiesta oltre agli interessi, così come previsto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 per la quale, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 19936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;

b) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

che la polizza è intesa a garantire che il beneficiario rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dal richiamato regolamento comunitario e dal decreto ministeriale d'attuazione delle misure di «costruzione di nuove navi»;

Tutto ciò premesso

la sottoscritta banca/assicurazione ....

con sede legale in ...., iscritta nel registro delle imprese di .... al n. ...., che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità ...., a mezzo dei sottoscritti signori: .... nato a .... il .... nato a .... il .... nella loro rispettiva qualità di .... e di ...., dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della .... cod. fiscale ....,

ditta beneficiaria del contributo di nuova costruzione, e a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, appresso indicato per brevità Ministero, fino alla concorrenza di euro .... (diconsi euro ....), oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. .... del .... (periodo da cancellare se la polizza è prestata da una banca).

La sottoscritta ...., rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al successivo punto 3), al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la ditta beneficiaria del contributo non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato dal Ministero medesimo a fronte dell'esito sfavorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa o del mancato rispetto degli obblighi e vincoli connessi alla realizzazione del progetto finanziato. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferimento maggiorato di cinque punti percentuali;

2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte della banca/assicurazione .... stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il beneficiario nel frattempo sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestati al «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie finanziamenti nazionali e finanziamenti comunitari»;

4) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha durata fino alla data del ...., e si intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla banca/assicurazione .... darà comunicazione allo svincolo dalla garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all'ente garantito;

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il beneficiario e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 del codice civile;

6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli n. 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero;

7) in caso di controversie tra la banca/assicurazione .... e il Ministero delle politiche agricole e forestali è competente il foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

.................., lì ....

....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7).

.................., lì ....

....

03A10194

DECRETO 18 luglio 2003.

Funzionamento del Comitato di coordinamento per la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del sesto piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 2002, con il quale è stato istituito il «Comitato di coordinamento per la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti di Ancona e San Benedetto del Tronto»;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2002 all'oggetto «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi» concernente le modalità per l'affidamento della gestione e della tutela della risorsa molluschi bivalvi in via definitiva ai Consorzi di gestione di cui ai citati Regolamenti n. 44 del 1995 e n. 515 del 1998;

Visto il decreto ministeriale in data 2 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 2002 all'oggetto «Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto»;

Visto il decreto interministeriale, di natura non regolamentare, in data 17 febbraio 2003, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), concernente l'individuazione degli organismi tecnici e ad elevata specializzazione, già operanti presso questa Amministrazione, ritenuti indispen-

sabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2002, registrato il 15 ottobre 2002 con presa d'atto n. 1225 dell'Ufficio centrale del bilancio;

Considerate le difficoltà di attuazione del citato decreto ministeriale 2 ottobre 2002 connesse alle particolari esigenze di carattere socio-economico, più volte manifestate - ed aventi ripercussioni anche sull'ordine pubblico, delle imprese armatrici con sede a Civitanova Marche, proprietarie delle diciannove unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'area «B» del Compartimento marittimo di Ancona;

Tenuto conto che il «Comitato di coordinamento per la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei Compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto», istituito con decreto ministeriale 21 dicembre 2001 soprarichiamato, e tuttora operante, è espressamente individuato tra gli organismi collegiali del sopraccitato decreto interministeriale;

Considerata la necessità di assicurare una gestione razionale e duratura della risorsa molluschi nell'area «B» del Compartimento Marittimo di Ancona, così come definita dal surrichiamato decreto ministeriale 2 ottobre 2002;

Ritenuto opportuno affidare al «Comitato di Coordinamento per la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei Compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto» di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2001, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in merito all'attuazione del richiamato decreto ministeriale 2 ottobre 2002;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la gestione razionale e duratura della risorsa molluschi bivalvi nell'area B del compartimento marittimo di Ancona, attraverso il perseguimento degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2002, il funzionamento del «Comitato di Coordinamento per la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei Compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto» in premessa citato è prorogato al 31 dicembre 2004.

2. Rimane invariata la composizione del Comitato di Coordinamento così come determinata dall'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2001.

Art. 2.

1. L'art. 6 del decreto ministeriale 2 ottobre 2002 è sostituito come segue:

«Art. 6 - L'esercizio dell'attività nell'area "B" è disciplinata con ordinanza del capo dell'Ufficio circondariale marittimo di Civitanova Marche nel rispetto delle pertinenti norme di settore, acquisito preventivamente il parere del Comitato di coordinamento di cui all'art. 1 del presente decreto».

Art. 3.

1. Il rimborso delle spese di viaggio e diaria dei componenti, connesse alle riunioni del Comitato, graveranno sul capitolo 1413, nell'ambito dell'unità previsionale di base, 2.1.1.0 «funzionamento» di pertinenza del Centro di responsabilità «Dipartimento delle Politiche di mercato» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, per il corrente esercizio finanziario.

2. Sul medesimo capitolo di cui al comma 1 graveranno le spese e il compenso del Presidente, nella misura non eccedente il decreto 13 settembre 2002 nelle premesse citato.

Il presente decreto, trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

03A10181

DECRETO 29 agosto 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della giunta regionale Marche - Dipartimento sviluppo economico, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Marche provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazioni di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Verdicchio dei Castelli di Jesi»;

«Verdicchio di Matelica»;

«Colli Maceratesi»;

«Lacrima di Morro d'Alba» o «Lacrima di Morro»;

«Esino» bianco e rosso.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

«Biancame», «Bombimo b.», «Fiano b.», «Grechetto», «Incrocio bruni 54», «Maceratine», «Malvasia b. di Candia», «Malvasia bianca lunga», «Monsonico b.», «Mostosa b.», «Passerina», «Pinot b.», «Pinot grigio», «Riesling», «Riesling italico», «Sauvignon», «Trebbiano toscano», «Vernaccia Nera» e «Verdicchio b.».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10176

DECRETO 29 agosto 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella provincia autonoma di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato del Dipartimento all'agricoltura e al patrimonio della provincia autonoma di Bolzano, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della direzione regionale delle politiche agricole di mercato della regione Veneto, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato dell'Assessorato all'agricoltura e alla montagna della provincia autonoma di Trento, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Bolzano provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazioni di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Alto Adige» o «Sudtirol» o «Sudtiroler»;

«Lago di Caldaro» o «Caldaro», esclusa la tipologia «scelto»;

«Valdadige» o «Etschtaler».

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti della denominazione di origine «Alto Adige» o «Sudtirol» o «Sudtiroler» di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

«Pinot bianco», «Chardonnay», «Pinot nero» e «Pinot grigio».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive, dal rispettivo disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10177

DECRETO 29 agosto 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'Assessorato all'agricoltura e alla montagna della provincia autonoma di Trento, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato del Dipartimento all'agricoltura e al patrimonio della provincia autonoma di Bolzano, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della direzione regionale delle politiche agricole di mercato della regione Veneto, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazioni di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Lago di Caldaro» o «Caldaro» o «Kalterersee» o «Kalterer» (esclusa la tipologia «Lago di Caldaro» scelto o «Caldaro» scelto o «Kalterersee» auslese o «Kalterer» auslese);

«Valdadige» o «Etschtaler»;

«Casteller»;

«Trentino»;

«Trento»;

«Teroldego Rotaliano».

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

«Pinot bianco», «Chardonnay», «Pinot nero» e «Meunier».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10178

DECRETO 1° settembre 2003.

Autorizzazione all'acidificazione delle uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'allegato V, punto E del regolamento CE n. 1493/99 il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nella zona viticola CIb;

Tenuto conto che la provincia autonoma di Trento - Assessorato all'agricoltura e alla montagna - ha segnalato che nel territorio della Provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare tutti i prodotti vinicoli, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verrà prodotto nella campagna 2003/2004, nel rispetto di quanto previsto all'Allegato V, punto E del regolamento CE n. 1493/99 nonché delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1622/2000;

Tenuto conto che il parere espresso dalla Commissione CE con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «È lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalen-

dosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» è ritenuto valido dalla Commissione CE in quanto il regolamento n. 1493/99 non ha modificato la materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna 2003/2004 è consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle provincia autonoma di Trento.

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 1° settembre 2003

Il direttore generale: PETROLI

03A10179

PROVVEDIMENTO 5 settembre 2003.

Iscrizione della denominazione «Colline di Romagna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1491/2003 della commissione del 25 agosto 2003, la denominazione «Colline di Romagna» riferita ai grassi, è iscritta quale denominazione d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Colline di Romagna», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Colline di Romagna», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Colline di Romagna» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione d'origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 5 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N.2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5

DOP(X) IGP ( )

N. Nazionale del fascicolo: 13/2001

1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;
Telefono: 06/4819968 fax: 06/42013126
e-mail: qualità@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:
2.1 Nome: Associazione Regionale Produttori Olivicoli - A.R.P.O.
2.2 Indirizzo: via Emilia, 106 - 47900 Rimini;
2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: Classe 1.5 - Grassi - Olio extravergine di oliva;

4. Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr.2);

4.1 Nome: «Colline di Romagna»;

4.2 Descrizione : olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro;

odore: di frutta di oliva medio talvolta intenso;

sapore: di fruttato di oliva con lieve sensazione di amaro e/o piccante;

punteggio al panel test ≥ 7;

acidità totale massima, espressa in acido oleico, al peso, non eccedente grammi 0.5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: ≤ 12 meq O_2/Kg;

acido oleico: $\geq 72\%$;

tocoferoli: ≥ 70mg/kg.

4.3 Zona geografica: La zona di produzione, trasformazione delle olive e di confezionamento dell'olio destinata all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Colline di Romagna», comprende parte dei territori delle Province di Rimini e di Forlì - Cesena, situati nella Regione Emilia Romagna, delimitati nel disciplinare di produzione ed indicati nell'allegata cartografia.

4.4 Prova dell'origine: A partire dall'età Villanoviana fino al Medio Evo e oltre fino all'inizio del '900, numerose sono le fonti archivistiche, ecclesiastiche e notarili che testimoniano la presenza dell'olivo nel territorio collinare romagnolo e l'importanza dell'olio d'oliva nell'economia rurale della Romagna. All'inizio del secolo, l'estrazione dell'olio dalle olive è esercitata e le olive sottoposte ai frantoi sono tutte raccolte nella provincia stessa. In quegli anni viene prestata alla coltura dell'olivo una particolare attenzione, come si evidenzia dalla stampa dell'opuscolo «Ulivo e olio» avvenuta a Rimini nel 1901. Nei primi anni del secolo anche la rivista agraria romagnola cura una rubrica che periodicamente produce informazioni e consigli in merito all'olivicoltura. La coltura, in effetti, gode di particolari condizioni micro - climatiche che, unitamente ad appropriate pratiche agronomiche, determinano la produzione di un olio di particolare pregio, in grado di distinguersi per le sue caratteristiche chimiche ed organolettiche.

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuata nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Colline di Romagna», garan-

tendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di Origine Protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata. I produttori che intendono porre in commercio l'olio extravergine con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto, devono iscrivere i propri oliveti, gli impianti di trasformazione e di imbottigliamento in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo, denunciando annualmente il quantitativo di olive prodotte con l'indicazione dell'impianto di molitura e di imbottigliamento.

4.5 Metodo di ottenimento: L'olio extravergine di oliva «Colline di Romagna» è ottenuto dalle varietà di olivo presenti negli oliveti nelle seguenti percentuali: Correggiolo. nella misura minima del 60%, Leccino nella misura massima del 40%. Possono essere presenti anche varietà minori, quali Pendolino, Moraiolo e Rossina, in una misura massima del 10% negli oliveti. La difesa dalle erbe infestanti e dai principali parassiti dell'olivo è attuata nel rispetto dei disciplinari di lotta integrata della regione Emilia-Romagna. L'epoca di raccolta delle olive è compresa tra il 20 ottobre e il 15 dicembre di ogni anno, la raccolta delle olive va effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, evitando il contatto delle olive con il terreno. L'impiego di prodotti di abscissione è vietato. Il trasporto e lo stoccaggio delle olive avviene in contenitori rigidi, di materiale inerte, che assicurano una adeguata aerazione delle drupe. La trasformazione delle olive deve essere effettuata non più tardi di due giorni dalla raccolta. La produzione massima di olive per ettaro è fissata in kg 7000 nel caso di oliveti specializzati e in kg 60 nel caso di piante sparse. L'estrazione dell'olio avviene unicamente con processi meccanici e fisici presso gli impianti di molitura (frantoi) presenti in zona e previo defogliazione e lavaggio delle olive. La resa massima delle olive in olio non deve superare il 18%. La temperatura della pasta di olive, durante le operazioni di trasformazione delle olive in olio, non deve superare i 27 ºC. La pratica del «ripasso» ed il ricorso a qualsiasi prodotto ad azione chimica o biochimica, quale coadiuvante nelle operazioni di estrazione, sono vietate.

4.6 Legame: I fattori naturali sono rappresentati sia dalle caratteristiche pedologiche dei terreni sia soprattutto dalle particolari condizioni microclimatiche che influenzano direttamente le caratteristiche chimiche e organolettiche dell'olio obbligando ad una raccolta anticipata delle olive che garantisce una potenziale elevata qualità dell'olio. I terreni sono generalmente di medio impasto, tendenti all'argilloso, con elevato tenore in calcare, ben strutturati, in modo da favorire lo sviluppo degli olivi. Le condizioni microclimatiche, riferibili in particolare alla piovosità, concentrata nel periodo primaverile ed autunnale, unitamente ano basse temperature medie - annue, che limitano lo sviluppo vegetativo delle piante al solo periodo aprile-ottobre, determinano una maturazione graduale e tardiva delle drupe con una conseguente elevata qualità chimica ed organolettica dell'olio ottenuto. I fattori umani trovano la massima espressione nello storico attaccamento alla coltura da parte degli olivicoltori locali, che si manifesta nelle tradizionali pratiche agronomiche, attente a preservare la pianta dell'olivo sul territorio. L'olivicoltura è ampiamente diffusa in tutta la provincia di Rimini ove predilige i territori collinari a ridosso dell'area costiera e si estende in provincia di Forlì-Cesena nelle aree di media e bassa collina. In questi territori l'olivo rappresenta l'unica coltura arborea possibile assieme alla viticoltura, occupando le aree marginali, che presentano elevate pendenze, difficili da coltivare, diventando un importante elemento del paesaggio rurale. La varietà «Correggiolo» rappresenta la pianta più diffusa sul territorio ed imprime le caratteristiche di tipicità all'olio prodotto. Tale varietà, inoltre, mostra buona capacità di resistenza al freddo ed una maturazione tardiva e scalare delle drupe che assicura, unitamente alle condizioni pedo-climatiche del territorio, la produzione di un olio tipico con caratteristiche di pregio.

4.7 Struttura di controllo:

Nome: CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità;

Indirizzo: via Aldo Moro, 22 - 40068 San Lazzaro di Savena - Bologna

4.8 Etichettatura: L'olio extravergine di oliva «Colline di Romagna» deve essere immesso al consumo in recipienti preconfezionati, ermeticamente chiusi, idonei dal punto di vista alimentare e con la seguente capienza espressa in litri: 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 3,00 - 5,00. Il nome della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere ben distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l'olio. È vietato l'uso di riferimenti geografici aggiuntivi, indicazioni geografiche o indicazioni di luoghi esattamente corrispondenti a comuni, frazioni in aree inserite nella zona di produzione.

4.9 Condizioni nazionali:

Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Colline di Romagna»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» è riservata agli oli extra-vergine di oliva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» è riservata all'olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle varietà di olive presenti negli oliveti, come di seguito specificato:

correggiolo nella misura minima del 60%;

leccino nella misura massima del 40%.

Possono essere presenti altre varietà locali minori, quali pendolino, moraiolo e rossina, fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» comprende i seguenti comuni:

A) provincia di Rimini per intero i comuni di: Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Torriana, Verucchio.

In parte i comuni di: Misano Adriatico, limitatamente al territorio posto a monte della S.S. n. 16 Adriatica, Riccione, limitatamente al territorio posto a monte della S.S. n. 16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via Circonvallazione, via Giulio Cesare, via Flaminia); Rimini, limitatamente al territorio posto a monte della S.S. n. 16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via Flaminia) fino al bivio che la via Flaminia forma con viale Settembrini e, proseguendo per via Settembrini, limitatamente al territorio posto a monte e compreso fra viale Settembrini che prosegue in via Giuliani, fino all'incrocio con via Fada e proseguendo in via Fada, via C. A. Dalla Chiesa, via Della Repubblica e superstrada Rimini-San Marino fino al sottopasso in corrispondenza dell'autostrada A14. Da qui, la delimitazione successiva dell'area comunale, in direzione Bologna, fa riferimento al territorio posto a monte dell'autostrada A14 fino al confine del comune; Santarcangelo di Romagna, limitatamente al territorio posto a monte dell'autostrada A14;

B) provincia di Forlì-Cesena per intero i comuni di: Borghi Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone;

in parte i comuni di: Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, limitatamente al territorio di ogni comune posto a monte della S.S. n. 9 «Emilia».

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente art. 3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche carattettiche qualitative all'olio derivato. La difesa dalle erbe infestanti e dai principali parassiti dell'olivo dovrà essere attuata nel rispetto dei disciplinari di lotta integrata della regione Emilia-Romagna.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli tradizionalmente inuso nelle aree individuate.

3. L'epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» è compresa tra il 20 ottobre e il 15 dicembre di ogni anno.

4. La raccolta delle olive va effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, evitando il contatto delle olive con il terreno. L'impiego di prodotti di abscissione è vietato.

5. Le olive raccolte devono essere avviate alla oleificazione entro il più breve tempo possibile. Il trasporto e lo stoccaggio delle olive deve avvenire in contenitori rigidi di materiale inerte, che assicurino una adeguata aerazione delle drupe. La trasformazione delle olive in olio deve essere, in ogni caso, effettuata non più tardi di due giorni dalla raccolta;

6. La produzione massima di olive per ettaro è fissata in kg 7.000 nel caso di oliveti specializzati e in kg 60 per pianta nel caso di piante sparse.

7. I produttori olivicoli sono tenuti a denunciare il quantitativo di olive prodotto all'Organismo di controllo, entro e non oltre il trentesimo giorno dal termine ultimo di cui al punto 3) dell'art. 4.

8. Il produttore è tenuto a presentare all'Organismo di controllo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che le olive provengono dall'area delimitata ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare con indicazione dell'impianto di molitura ove è avvenuta la trasformazione delle olive in olio.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona in cui devono svolgersi le operazioni di estrazione e confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» è quella definita al precedente art. 3.

2. Le olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna», di cui all'art. 1, devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio con acqua potabile prima di essere avviate alla trasformazione: ogni altro trattamento è vietato.

3. L'estrazione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 deve avvenire soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna possibilità di alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto. La resa massima delle olive in olio non deve superare il 18%. La temperatura della pasta di olive non deve superare i 27 ºC. Durante la trasformazione è vietata la pratica del «ripasso» ed è altresì vietato il ricorso a qualsiasi prodotto ad azione chimica o biochimica quale coadiuvante delle operazioni di estrazione dell'olio dalle olive.

4. L'Organismo di controllo certifica la conformità del prodotto, su richiesta del detentore delle partite di olio da sottoporre ad analisi chimico-fisica e organolettica, ai fini dell'utilizzo della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro;

odore: di fruttato di oliva medio o talvolta intenso, accompagnato da eventuali sensazioni di erba o foglia;

sapore: di fruttato di oliva con lieve sensazione di amaro e/o piccante, accompagnato da eventuale sentore di mandorla, carciofo e pomodoro;

punteggio al panel test: $\geq$7;

acidità totale massima, espressa in acido oleico, al peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: $\leq$ 12 meq02/kg;

acido oleico $\geq$ 72%;

tocoferoli $\geq$70 mg/kg.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. L'aggiunta di qualsiasi qualificazione alla denominazione di cui all'art. 1, non espressamente prevista dal presente disciplinare è vietata. Tale divieto è esteso anche ad aggettivi quali: eccelso, fine, superiore, selezionato, genuino, tradizionale.

2. È vietato l'uso di riferimenti geografici aggiuntivi, indicazioni geografiche o indicazioni di luoghi esattamente corrispondenti a comuni, frazioni in aree inserite nella zona di produzione di cui all'art 1.

3. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore, soprattutto in riferimento a nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta, e purché siano riportati in dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di cui all'art. l.

4. Il nome della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo da poter essere ben distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

5. L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» deve essere conservato in contenitori ermeticamente chiusi, al riparo dalla luce, in ambienti a temperatura costante e non superiore a 18 C^0, e immesso al consumo in recipienti preconfezionati, ermeticamente chiusi, idonei dal punto di vista alimentare e con la seguente capienza espressa in litri: 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00.

6. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l'olio.

03A10187

PROVVEDIMENTO 5 settembre 2003.

Iscrizione della denominazione «Pretuziano delle Colline Teramane» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003, la denominazione «Pretuziano delle Colline Teramane» riferita ai grassi, è iscritta quale denominazione d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pretuziano delle Colline Teramane» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione d'ori-

gine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 5 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE - Art. 5

DOP(X) IGP ( )

N. Nazionale del fascicolo 11/2000

1. Servizio competente dello Stato membro.

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.

Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Telefono: 06/4819968 - fax: 06/42013126.

e-mail: qualità@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente.

2.1 Nome: Associazione interprovinciale tra produttori olivicoli di Teramo e di L'Aquila - A.I.Pr.Ol.

2.2 Indirizzo: Circonvallazione Ragusa, 31 - 64100 Teramo.

2.3 Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.5 - grassi - Olio extravergine di oliva.

4. Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2).

4.1 Nome: Pretuziano delle Colline Teramane.

4.2 Descrizione: olio extravergine di oliva con le seguenti caratteristiche:

colore: giallo verdognolo;

odore: fruttato medio;

sapore: medio fruttato con media sensazione di amaro e piccante;

panel test: > 6,5;

acidità totale, espressa in acido oleico in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: < 12 Meq O_2/kg;

K 232: < 2.00;

K 270: < 0,20;

polifenoli: > 120 mmg/kg;

acido oleico: > 70%.

4.3 Zona geografica:

la zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Pretuziano delle Colline Teramane» insiste nella fascia collinare che attraversa tutta la provincia di Teramo (da nord a sud) situata nella regione Abruzzo e che si estende dalla prossimità del mare verso l'entroterra per km 25-30. Tale area comprende interamente i comuni di: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Montefino, Morro D'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, S. Egidio alla Vibrata, S. Omero, Torano Nuovo; e parzialmente i comuni di: Alba Adriatica, Arsita, Campli, Castei Castagna, Civitella del Tronto, Colledara, Giulianova, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Teramo, Torricella Sicura, Tortoreto e Tossicia.

4.4 Prova dell'origine.

La diffusione dell'olivo in provincia di Teramo risale almeno al X secolo a.C. Fu per opera dei Romani (III secolo a.C.) che la coltura dell'olivo si intensificò e si espanse. Seguirono periodi di decadenza alternati a periodi di espansione, in relazione a determinati eventi storici.

Testimonianza delle alterne vicende, Pancrazio Palma (1781-1850) «Opere Complete» - Teramo 1912, scrisse: *«Da secoli noi abbiamo dato olio allo Stato Romano ed ora stiamo dando piantoni di olivo, da che quel Governo ha, da febbraio 1836, pressoché proibito l'introduzione dell'olio ed ha seriamente promossa la piantagione dell'albero di Minerva accordando premi per ogni pianta nuova».*

Nel Catasto Napoleonico del 1809 è riportata l'entità e la diffusione dell'olio in provincia di Teramo; confrontato con quella attuale (1990) non differisce sostanzialmente nonostante, il lungo periodo trascorso.

Arturo Provenzale nella «Guida viticola ed olearia» - Teramo 1907, scrive: *«Sincera ammirazione destò il constatare che all'esposizione internazionale di Vienna del 1873 i prodotti abruzzesi di olio di oliva, tra centinaia e centinaia di prodotti di ogni parte in Italia, ben quattro primi premi conquistarono, ... I vincitori furono produttori di Loreto, di Montepagano, di Giulianova e di Teramo».*

Le operazioni di produzioni, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuata nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Pretuziano delle Colline Teramane», garantendo che il controllo effettuato dall'Organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

I produttori che intendono porre in commercio l'olio extravergine con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto, devono iscrivere i propri oliveti, gli impianti di trasformazione e di imbottigliamento, in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento.

L'olio extravergine di oliva «Pretuziano delle Colline Teramane» è ottenuto dalle varietà di olivo Leccino, Frantoio e Dritta congiuntamente fino al 75%, il restante 25% è rappresentato da varietà locali minori, tra le quali sono maggiormente diffuse il Tortiglione, la Carboncella e la Castiglionese.

Gli oliveti ammessi devono avere un sesto di impianto di 6 m × 6 m, 6 m × 7 m, e 7 m × 7 m, allevati a chioma bassa (vaso basso, monocono, palmetta libera a ipsilon).

Sono ammessi sesti di impianti inferiori purché siano rispettati i limiti di produzione di seguito fissati. Sono ammessi altresì oliveti tradizionali in coltura promiscua che hanno un sesto di impianto di 20-30 m × 10 e sono allevati a chioma alta (vaso semplice, vaso policonico).

La raccolta delle olive, effettuata direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire nel periodo compreso dall'inizio dell'invaiatura fino al 10 dicembre.

La produzione massima di olive, destinate alla produzione dell'olio extravergine, non può superare kg 6.500 per ettaro negli impianti a coltura specializzata, mentre negli oliveti a coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potrà superare kg 50.

La resa massima in olio non può superare il 20%.

Il controllo dei parassiti avviene secondo le modalità della «lotta integrata» e/o «biologica».

Il trasporto delle olive deve avvenire in cassette finestrate o bins. Le olive raccolte devono essere conservate, fino alla fase di molitura che deve avvenire entro due giorni dalla raccolta, in recipienti rigidi ed areati in locali freschi ed areati.

Nelle operazioni di oleificazione devono essere rispettati tempo e temperatura dello stadio di frangitura, fissati rispettivamente in 30 minuti ed in 27 gradi centigradi. Tale temperatura non deve essere superata anche per l'acqua di diluizione.

4.6 Legame.

L'olivicoltura in tale zona ha spiccate finalità paesaggistiche e di difesa del suolo e dell'ambiente. Il territorio ha due componenti geografiche racchiuse in breve spazio: ad est il mare Adriatico e ad ovest il massiccio del Gran Sasso d'Italia; tali elementi caratterizzano in modo particolare il clima determinando una forte escursione termica tra i diversi periodi dell'anno. Il territorio presenta una orografia piuttosto articolata con una serie di colline disposte a pettine e solcate da corsi di acqua che scorrono verso il mare, quasi paralleli l'uno all'altro. Tali caratteristiche pedoclimatiche influiscono in maniera inequivocabile sulle caratteristiche della DOP «Pretuziano delle Colline Teramane».

Il territorio, indicato come zona di produzione, viene definito nelle fonti letterarie latine come «*ager Pretutianus*». In questo territorio vissero i Pretuzi, uno dei popoli italici che continuarono storicamente l'orizzonte paleo-sabellico e che in una data precoce, coincidente con l'inizio del III secolo a.C., subirono il dominio di Roma, riuscendo però a preservare la propria entità culturale. Il processo di romanizzazione portò ad una delimitazione dell'area che a giudizio

di M. P. Guidobaldi, nel periodo augusteo, coincideva con quella della «*praefectura iure dicundo*», al cui centro era «*Interamnia Pretuttiorum*», l'attuale Teramo.

Almeno a partire dal III secolo a.C. e fino al giorni nostri, il termine «pretuziano» ha, pertanto, inequivocabilmente indicato il territorio delle genti riconducibili alla provincia di Teramo. Tale termine ha accompagnato le rinomate produzioni di quest'area; a titolo di esempio la menzione dei vini pretuziani, di cui Plinio cita più volte nella sua «*Naturalis historia*».

Nello stesso modo, l'olio pretuziano fu portato al proprio seguito dai pastori del teramano, nei lunghi viaggi da e per il Tirreno, attraverso la via del sale o «Salaria», come viene indicato da Catone nel «*De rustica*».

4.7 Struttura di controllo.

Nome: Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Teramo.

Indirizzo: via Savini - 64100 Teramo.

4.8 Etichettatura.

L'olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacità non superiore a litri 5.

Sulle etichette deve essere riportato, a caratteri chiari ed indelebili, oltre alle indicazioni previste dalle norme di etichettatura, il nome «Pretuziano delle Colline Teramane» denominazione di origine protetta.

4.9 Condizioni nazionali (parte riservata alla Commissione).

N. CE.

Data di ricevimento del fascicolo integrale.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PRETUZIANO DELLE COLLINE TERAMANE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» è riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» è riservata all'olio extra vergine di oliva, ottenuto dalle olive prodotte nella zona delimitata all'art. 3 ed appartenenti alle seguenti varietà:

1) Leccino, Frantoio e Dritta congiuntamente fino al 75%;

2) il restante 25% è rappresentato da varietà locali minori, tra le quali sono maggiormente diffuse il Tortiglione, la Carboncella e la Castiglionese.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di olio extra vergine di oliva «Pretuziano delle Colline Teramane» comprende i seguenti comuni:

comuni compresi interamente:

Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Montefino, Morro D'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, S. Egidio alla Vibrata, S. Oniero, Torano Nuovo;

comuni compresi parzialmente:

Alba Adriatica, Arsita, Campli, Castel Castagna, Civitella del Tronto, Colledara, Giulianova, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Teramo, Torricella Sicura, Tortoreto e Tossicia.

Pertanto, la zona interessata dalla D.O.P. risulta delimitata come segue:

dall'incrocio sulla statale 16 Adriatica con il fiume Tronto, di Martinsicuro, si prosegue a monte dello stesso fino all'incrocio con il fosso Coste di Nardo, proseguendo, quindi, lungo il confine regionale fino al km 12 della strada statale n. 81. Lungo la stessa attraverso le frazioni di Villa Lempa, Villa Passo e Campovalano fino al km 28,500; da qui a quota 488, si sfiora quota 606, di Villa Gesso e si prosegue lungo la strada provinciale per Putignano fino a quota 420, quindi, si arriva a quota 474, 423 e quota 514 di Castagneto; quindi, lungo la strada comunale fino a quota 461, da qui a q. 403 ed a q. 506 di Villa Tofo. Si prosegue lungo la strada comunale di Tizzano, da qui si arriva a quota 446 e si prosegue sulla strada comunale fino a quota 494, da cui si raggiunge la confluenza con il fiume Tordino; risalendo lo stesso a quota 279 da dove, passando per la strada interpoderale per Valle S. Giovanni, si prosegue per quota 498, q. 651, q. 564, fino a Villa Brozzi, da qui attraverso le quote 520 e 475 si arriva a Villa Vallucci. Da questa frazione seguendo la strada provinciale si discende a Montorio al Vomano da dove si risale lungo la strada comunale per Faiano, fino a quota 580, da dove si prosegue per la strada statale n. 491 per Tossicia, fino al bivio di Frisoni da dove, da quota 406, si prosegue lungo il fiume Mavone fino a quota 265. Quindi, si continua per la strada provinciale per Castagna Vecchia, Villa Ruzzi, Villa Chiavoni, Bivio Saputelli, Bisenti; si continua per la strada provinciale per Arsita fino alla quota 508 quindi q. 462, q. 505, q. 336, q. 354, q. 344, q. 427, q. 542, q. 401, q. 281; fosso Valle Cupa, quindi, lungo il confine di provincia (fosso) Fino, fosso Mancini, fosso dell'Olmo) torrente Piomba, fino all'incrocio con la statale n. 16. Dalla s.s. 16 del comune di Silvi si prosegue sulla stessa, fino a quota 75, quindi lungo la carreggiata verso il ponte Concio dove si ricongiunge con la strada statale n. 16. Si prosegue fino al ponte sul fosso Calvano a quota 17 e quota 16 (zona industriale di Scerne) fino all'incile del formale sul fiume Vomano. Ripartendo dalla sponda sinistra del Vomano, a quota 20, si segue la strada per Voltarrosto fino a quota 104, quindi, tramite la comunale per Roseto degli Abruzzi fino a quota 28, poi a quota 30, fino a quota 6 del torrente Borsacchio. Da questo si prosegue lungo il formale (canale irriguo) quota 11, strada comunale di Cologna Spiaggia fino al fiume Tordino. Ripartendo dal lato sinistro del Tordino a quota 9 si arriva alla strada comunale Parere, proseguendo per casa Bernardi, quota 52, quota 51, Villa Cerulli (q. 96), q. 69, casa Migliori, strada interpoderale, masseria Giandomenico, fino al fiume Salinello. Da questo seguendo a valle per un breve tratto si arriva alla statale n. 16 (ponte sul torrente Salinello) proseguendo sulla stessa, dopo aver attraversato il ponte sul torrente Vibrata, si arriva all'incrocio di Martinsicuro con il fiume Tronto, da cui siamo partiti.

In particolare la zona è delimitata:

ad est: strada statale n. 16, strade comunali e canali di irrigazione (formali);

ad ovest: strada statale n. 81, strade provinciali e comunali, quote altimetriche sui 500 mt s.l.m. circa;

a nord: fiume Tronto, confine di provincia;

a sud: strada provinciale per Bisenti-Arsita, quote altimetriche e confine di provincia.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura degli oliveti destinati alla produzione degli oli della D.O.P. di cui all'art. 1 devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli.

Pertanto, per gli impianti intensivi sono ammessi i sesti 6×6, 6×7 e 7×7 allevati a chioma bassa (vaso basso, monocono, palmetta libera e ipsilon). Sono ammessi sesti di impianto inferiori purché siano rispettati i limiti di produzione di seguito fissati. Gli oliveti tradizionali in coltura promiscua hanno un sesto di impianto di 20-30×10 e sono allevati a chioma alta (vaso semplice, vaso policonico). Tuffi sono assoggettati a tradizionali e razionali operazioni di coltivazione.

Le tecniche colturali consistono nelle seguenti operazioni:

a) potatura:

normalmente annuale in febbraio, marzo, aprile;

biennale in pochissime aree e per olivi vecchi o poco produttivi;

b) concimazione:

a fine inverno a base di letame con aggiunte di concimi chimici semplici e complessi;

c) lavorazione del terreno:

lavorazioni leggere, almeno due (fresatura o erpicatura) o la pratica dell'inerbimento;

d) altri interventi:

se necessario possono essere effettuati altri specifici interventi fitosanitari con le modalità della lotta integrata e/o biologica.

La raccolta delle olive, che deve essere effettuata direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire nel periodo compreso tra l'inizio dell'invaiatura fino al 10 dicembre.

La produzione massima di olive degli oliveti, destinate alla produzione dell'olio extravergine di cui all'art. 1, non può superare kg 6500 per ettaro per gli impianti a coltura specializzata, mentre negli oliveti a coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potrà superare kg 50. In annate eccezionalmente favorevoli la resa potrà essere superiore, purché venga preventivamente accertata dall'Organismo di controllo.

Le rese massime in olio degli oliveti iscritti agli albi a denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» non possono superare il 20%.

Il trasporto delle olive deve avvenire in cassette finestrate o bins in modo idoneo ad evitare danni al frutto.

Le olive raccolte devono essere conservate, fino alla fase di molitura, in recipienti rigidi ed areati in locali freschi, anch'essi areati.

È vietato l'uso di sacchi per il trasporto e la conservazione.

Le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Nella oleificazione delle olive destinate alla produzione di olio, di cui all'art. 1, sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conservare agli oli le loro originarie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di oleificazione della D.O.P. «Pretuziano delle Colline Teramane» debbono essere effettuate nell'ambito del territorio indicato all'art. 3 del disciplinare di produzione.

Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Devono essere rispettati tempo e temperatura dello stadio di frangitura, fissati rispettivamente in 30 minuti ed in 27 gradi centigradi. Temperatura non superabile anche per l'acqua di diluizione.

Il frantoio dovrà essere attrezzato e funzionale nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

organolettiche:

1) colore: giallo verdognolo;

2) odore: fruttato medio;

3) sapore: medio fruttato con media sensazione di amaro e piccante;

4) panel test: > 6,5;

chimico-fisiche:

5) acidità: totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

6) n. perossidi mcq02/kg < 12;

7) K232< 2,0;

8) K270< 0,20;

9) polifenoli > 120 mmg/kg;

10) acido oleico > 70%.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione geografica aggiuntiva.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione non superiore alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di cui all'art. 1.

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta prodotto nella zona di cui all'art. 1 può essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacità non superiore a lt. 5.

Sui recipienti e/o bottiglie contenenti O.E.V.O. contrassegnati a D.O.P., o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate, a caratteri chiari ed indelebili e rispettando le norme di etichettatura previste dalla vigente normativa, le seguenti indicazioni:

a) il nome della D.O.P., sotto la quale l'olio è posto in vendita, seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «denominazione di origine protetta»;

b) il nome e cognome o ragione sociale o marchio registrato del produttore e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformità alle norme metodologiche vigenti;

d) la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine» o «olio imbottigliato nella zona di produzione» a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;

e) la campagna olearia di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Per tutto quello non previsto da questo disciplinare, si farà riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

03A10188

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° settembre 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Approvazione della stazione di revisione Motomarsarda S.a.s., in Porto Torres.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS, e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino, della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. . 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dell'amministrazione;

Vista l'istanza in data 7 gennaio 2003 della stazione di revisione Motomarsarda S.a.s., con sede Porto Torres (Sassari), zona industriale, settore artigiani, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Cagliari con verbale in data 17 luglio 2003:

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Motomarsarda S.a.s., con sede in Porto Torres (Sassari), zona industriale, settore artigiani.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Arimar	tutti i tipi di zattere gonfiabili;
Sekur/Pirelli	tutti i tipi di zattere gonfiabili;
Eurovinil	zattere gonfiabili dei tipi navigazione nazionale, costiera/mediterranea e solas; sganci idrostatici;
Zodiac/Bombard	zattere gonfiabili da 50 e 100 persone;
Callegari & Ghigi	tutti i tipi di zattere gonfiabili;
Duarry	tutti i tipi di zattere gonfiabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A10182

DECRETO 1° settembre 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Approvazione della stazione di revisione Nautical S.a.s., in Trapani.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS, e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino, della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dell'amministrazione;

Vista l'istanza in data 14 ottobre 2002 della stazione di revisione Nautical S.a.s., con sede in Trapani, via Regina Elena n. 74, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Palermo con verbale in data 11 agosto 2003:

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Nautical S.a.s., con sede in Trapani, via Regina Elena n. 74.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Arimar	zattere gonfiabili con diametro inferiore a quattro metri (escluse zattere ammainabili);
Callegari	zattere gonfiabili con diametro inferiore a quattro metri (escluse zattere ammainabili);
Zodiac/Bombard	zattere gonfiabili con diametro inferiore a quattro metri (escluse zattere ammainabili); mes non superiori a quattro metri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A10183

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 luglio 2003.

Equipollenza della laurea in scienze internazionali e diplomatiche alla laurea in scienze politiche limitatamente all'accesso alla carriera diplomatica.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Visto l'art. 11-*bis* della legge 21 giugno 1995, n. 236, che prevede l'equipollenza della laurea in scienze internazionali e diplomatiche alla laurea in scienze politiche dell'Università di Trieste;

Vista la richiesta avanzata dal preside della facoltà di scienze di Pisa dell'equipollenza della laurea in scienze internazionali e diplomatiche alla laurea in scienze politiche limitatamente all'accesso alla carriera diplomatica;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 2 aprile 2003;

Considerata la necessità di ottemperare a quanto disposto nel suddetto parere;

Decreta:

La laurea in scienze internazionali e diplomatiche conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in scienze politiche limitatamente all'accesso alla carriera diplomatica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2003

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 222

03A10184

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 14 febbraio 2003.

Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'Istituto di Edizioni artistiche Fratelli Alinari, in occasione delle celebrazioni della fondazione dello «studio», nel valore di € 0,77.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo dell'Istituto di Edizione artistiche Fratelli Alinari, in occasione delle celebrazioni della fondazione dello «studio», nel valore di € 0,77.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta francobollo: mm 50,8×30; formato carta appendice: mm. 25,4×30; formato stampa francobollo e appendice: fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati; dentellatura: 14¼×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: trenta esemplari e trenta appendici, valore «€ 23,10».

La vignetta riproduce su un acquarello raffigurante tre uomini in tandem con Palazzo Vecchio in Firenze sullo sfondo, liberamente ispirato ad alcune fotografie d'epoca tratte dal patrimonio iconografico Fratelli Alinari, azienda operante nel campo della fotografia, delle immagini e della comunicazione, fondata a Firenze nel 1852.

Completano il francobollo il logo del centocinquantesimo anniversario della fondazione dell'azienda, la leggenda «CELEBRAZIONE FRATELLI ALINARI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,77».

A ciascun francobollo, sul lato destro, è acclusa un'appendice perforata, nella quale è riprodotta la firma corsiva «F.LLI ALINARI» e la scritta «FIRENZE».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A10243

DECRETO 13 marzo 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del V centenario della Disfida di Barletta, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo del V centenario della Disfida di Barletta, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta riproduce il dipinto denominato «Disfida di Barletta» raffigurante un torneo di due cavalieri.

Completano il francobollo la leggenda «5° CENTENARIO DISFIDA DI BARLETTA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 13 marzo 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A10245

DECRETO 7 aprile 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del Circolo del Golf Roma Acquasanta, nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,77.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concer-

nente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo del Circolo del Golf Roma Acquasanta, nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,77.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 38,50».

La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, un golfista in azione e, sullo sfondo, uno scorcio della sede e dei campi del Circolo del Golf Roma Acquasanta; in alto a destra è riprodotto lo stemma del Club.

Completano il francobollo la leggenda «CENTENARIO CIRCOLO GOLF ROMA ACQUASANTA» la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,77».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A10241

DECRETO 7 aprile 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del liceo ginnasio, ormai scomparso, «Gian Rinaldo Carli» di Pisino d'Istria, a ricordo dei valori storici e culturali rappresentati, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 recante: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, della Repubblica italiana di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001 della Repubblica italiana recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo del liceo ginnasio, ormai scomparso, «Gian Rinaldo Carli» di Pisino d'Istria, a ricordo dei valori storici e culturali rappresentati, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 10,25».

La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, una immagine dell'economista e storico Gian Rinaldo Carli e, a destra, uno scorcio dell'omonimo liceo ginnasio di Pisino d'Istria che fu istituito nel 1898 e distrutto dai bombardieri tedeschi nel 1943.

Completano il francobollo la leggenda «LICEO GINNASIO GIAN RINALDO CARLI PISINO D'ISTRIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A10244

DECRETO 16 aprile 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del Museo nazionale delle paste alimentari, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 recante: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo del Museo Nazionale delle Paste Alimentari, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta riproduce il logo del «Museo nazionale delle paste alimentari» con sede nel palazzo Scanderbeg, situato sull'omonima piazzetta nel centro storico di Roma.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A10242

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 1° agosto 2003.

Approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e dell'avvenuto completamento delle procedure espropriative all'amministrazione provinciale di Salerno, relative alla bretella di collegamento dell'abitato di Contursi con la stazione FF.SS., con il nucleo industriale di Contursi «C» e con la strada Fondo Valle Sele.

IL COMMISSARIO AD ACTA
EX ART. 86, LEGGE N. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un commissario ad Acta al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale commissario ad Acta registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2003 — Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 attività produttive, foglio n. 265 — e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la convenzione in data 15 settembre 1982 intercorsa tra il Ministro designato — Concedente — ed il Consorzio CO.INFRA. — Concessionario — con la quale sono state affidate al medesimo Concessionario la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del Nucleo industriale di Contursi;

Visto l'atto aggiuntivo stipulato in data 14 novembre 1986 tra le medesime parti con il quale è stata affidata al Consorzio CO.INFRA. la realizzazione della bretella di collegamento dell'abitato di Contursi con la stazione FF.SS., con il nucleo industriale di Contursi «C» e con la strada Fondo Valle Sele;

Visto il decreto del Ministro designato in data 28 luglio 1987 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al I tratto della strada in argomento;

Visto il decreto del Ministro designato n. 189/CO del 1° marzo 1988 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al II tratto della strada in argomento;

Visti i decreti Ministeriali n. 231 del 3 maggio 1989 del Presidente del Consiglio dei Ministri e n. 195 del 26 febbraio 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con i quali sono state approvate n. 2 perizie di varianti tecniche e suppletive;

Vista la deliberazione della soppressa «Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno» n. 1704 del 3 marzo 1993 con la quale è stata approvata a sanatoria la perizia di variante tecnica n. 3;

Visto l'atto di transazione stipulato in data 26 marzo 1996 tra il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ed il Consorzio CO.INFRA. con il quale è stata definita la vertenza instaurata dal concessionario con domanda di arbitrato notificata in data 5 agosto 1994;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 74/GST/MICA del 26 marzo 1996 con il quale è stata approvata la spesa relativa alla revisione prezzi ed alla suddetta transazione, nonché il nuovo importo di concessione e l'importo del progetto;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 251/GST/MICA del 27 marzo 1997 con il quale è stato approvato l'atto di transazione sottoscritto in data 13 marzo 1997, redatto in conformità alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 103/GST/MICA del 5 maggio 1998 con il quale è stato approvato il nuovo importo del progetto;

Visto il verbale in data 16 novembre 1992 con il quale il concessionario ha consegnato provvisoriamente all'Amministrazione provinciale di Salerno la bretella di collegamento dell'abitato di Contursi con la stazione FF.SS., il Nucleo industriale di Contursi «C» e la strada Fondo Valle Sele I lotto di cui al progetto in argomento;

Vista la relazione e certificato di collaudo redatto dalla commissione di collaudo in data 24 settembre 1998, approvato con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 352/GST/MICA del 15 dicembre 1998;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata con atto del 16 dicembre 1996;

Vista la propria comunicazione n. 112 del 16 giugno 2003 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che nei termini assegnati con la citata comunicazione non sono pervenute osservazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, è consegnata definitivamente all'amministrazione provinciale di Salerno, la bretella di collegamento dell'abitato di Contursi con la stazione FF.SS., con nucleo industriale di Contursi «C» e con la strada Fondo Valle Sele - proggetto n. 39/40/6052.

Art. 2.

L'amministrazione provinciale di Salerno provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli, effettuata dal concessionario, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'amministrazione provinciale di Salerno provvederà, altresì, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Resta fermo quant'altro riportato nel precedente verbale di consegna provvisoria del 16 novembre 1992 e non modificato dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto viene notificato, mediante raccomandata, a cura della struttura commissariale operativa, con sede presso l'ufficio B5 - D.G.C.I.I. del M.A.P. di Salerno, al Ministero delle attività produttive ed all'ente destinatario dell'opera.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo.

Roma, 1° agosto 2003

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

03A10193

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 3 settembre 2003, n. **43.**

Rese aggiornate dei semi di girasole coltivati su terreni messi a riposo e destinati alla trasformazione industriale per uso non alimentare.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Uff. cereali

Agli Assessorati regionali agricoltura

Agli Assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore regione Lombardia

All'Ente nazionale Risi

Alle Organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi - F.Agr.I. - ANPA - ASSITOL

Ai C.A.A. riconosciuti

Con riferimento al Reg. CE 2461/99, art. 9, paragrafo 2 e decreto Mi.P.A.F. del 4 aprile 2000, si rendono note le rese aggiornate, da applicare solo nelle zone omogenee interessate alla stipula dei contratti di seme di girasole presentati nella campagna 2003/2004.

Ai fini della loro determinazione, sono stati confrontati ed elaborati i dati delle rese preventive di produzione campagna 2003, con le rese aggiornate ottenute da rilevazioni effettuate tra la fine di luglio e la prima decade di agosto dell'anno di coltivazione in corso, per zona omogenea ed opportunamente valutate come di seguito specificato:

1) analisi dei dati alimentari;

2) determinazione dell'intervallo di resa non alimentare accettabile mediante somma e sottrazione della deviazione standard (media -σ media +σ);

3) attribuzione dell'85% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di pianura purché morfologicamente omogenee;

4) attribuzione del 70% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di collina e montagna, considerando la disomogeneità del territorio collinare e montano;

5) applicazione delle variazioni di resa con modulazione in base all'affidabilità delle rese aggiornate, valutata sul numero di campioni disponibili per zona omogenea:

nelle zone con nessuna rilevazione, applicazione del 33% della variazione;

nelle zone con una rilevazione, applicazione del 50% della variazione;

nelle zone con due o più rilevazioni, applicazione dell'intera variazione;

6) determinazione di una perdita durante le operazioni di raccolta dei semi di girasole pari al 7% (cfr. bibliografia tecnica).

A seguito delle elaborazioni effettuate come sopra descritto e tenuto conto della particolare situazione climatica rilevata sul territorio nazionale, nel corso della campagna di commercializzazione corrente, ne deriva che gli aggiornamenti sono risultati tutti in diminuzione.

Si precisa inoltre che nel rispetto della normativa vigente, il coltivatore non appena ultimata la fase di raccolta è tenuto a consegnare, la quantità totale di materia prima ottenuta, al primo trasformatore o acquirente collettore sottoscrivendo congiuntamente l'apposito modello di dichiarazione di raccolta e di consegna (All. F del decreto Mi.P.A.F. del 4 aprile 2000) che dovrà essere presentato all'AGEA entro il 31 dicembre della campagna in corso, in originale.

Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una qualsiasi riduzione della quantità raccolta e conseguentemente della resa individuale, rispetto a quella riportata nel contratto iniziale, i contraenti devono provvedere a presentare unitamente al modello di variazione (All. C del decreto Mi.P.A.F. del 4 aprile 2000) in originale, una documentazione giustificativa rilasciata da organi competenti, quali ispettori regionali, comuni, o perizie asseverate rilasciate da agronomi iscritti all'albo in duplice copia (un originale ed una copia conforme).

La documentazione giustificativa sopraddetta allegata al modello C può essere trasmessa in fotocopia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale, con firma del produttore e fotocopia di un documento valido.

Roma, 3 settembre 2003

Il titolare: GULINELLI

ALLEGATO

Rese Girasole No-Food Compagna 2003/2004

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	VECCHIA RESA 03/04, ton/ha	NUOVA RESA 03/04, ton/ha	NOTE
001	1	TO	montagna int.	1,22	1,22	
001	3	TO	collina int.	1,83	1,60	diminuzione
001	5	TO	pianura	1,96	1,74	diminuzione
002	1	VC	montagna int.	1,16	1,16	
002	3	VC	collina int.	1,43	1,33	diminuzione
002	5	VC	pianura	1,98	1,75	diminuzione
003	1	NO	montagna int.	1,29	1,29	
003	3	NO	collina int.	1,57	1,43	diminuzione
003	5	NO	pianura	1,44	1,44	
004	1	CN	montagna int.	1,13	1,13	
004	3	CN	collina int.	1,39	1,31	diminuzione
004	5	CN	pianura	2,10	1,83	diminuzione
005	3	AT	collina int.	1,62	1,14	diminuzione
005	5	AT	pianura	1,69	1,56	diminuzione
006	1	AL	montagna int.	1,16	1,16	
006	3	AL	collina int.	1,65	1,08	diminuzione
006	5	AL	pianura	1,78	1,29	diminuzione
096	1	BI	montagna int.	1,16	1,16	
096	3	BI	collina int.	1,29	1,24	diminuzione
096	5	BI	pianura	1,37	1,37	
103	1	VB	montagna int.	1,29	1,29	
103	3	VB	collina int.	1,29	1,24	diminuzione
007	1	AO	montagna int.	1,16	1,16	
008	1	IM	montagna int.	1,10	1,10	
008	3	IM	collina int.	1,10	1,10	
008	4	IM	collina lit.	1,10	1,10	
009	1	SV	montagna int.	1,41	1,41	
009	2	SV	montagna lit.	1,41	1,41	
009	3	SV	collina int.	1,41	1,41	
009	4	SV	collina lit.	1,41	1,41	
010	1	GE	montagna int.	1,10	1,10	
010	2	GE	montagna lit.	1,10	1,10	
010	3	GE	collina int.	1,10	1,10	
010	4	GE	collina lit.	1,10	1,10	
011	1	SP	montagna int.	1,10	1,10	
011	3	SP	collina int.	1,10	1,10	
011	4	SP	collina lit.	1,10	1,10	
012	1	VA	montagna int.	1,10	1,10	
012	3	VA	collina int.	1,35	1,35	
012	5	VA	pianura	1,78	1,78	
013	1	CO	montagna int.	1,10	1,10	
013	3	CO	collina int.	1,59	1,59	
013	5	CO	pianura	2,07	2,07	
014	1	SO	montagna int.	1,10	1,10	
015	3	MI	collina int.	1,59	1,59	
015	5	MI	pianura	2,05	2,05	
016	1	BG	montagna int.	1,56	1,56	
016	3	BG	collina int.	1,56	1,56	
016	5	BG	pianura	2,05	2,05	
017	1	BS	montagna int.	1,56	1,56	
017	3	BS	collina int.	1,92	1,59	diminuzione

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	VECCHIA RESA 03/04, ton/ha	NUOVA RESA 03/04, ton/ha	NOTE
017	5	BS	pianura	2,44	2,44	
018	1	PV	montagna int.	1,23	1,23	
018	3	PV	collina int.	1,84	1,76	diminuzione
018	5	PV	pianura	2,07	2,07	
019	5	CR	pianura	2,76	2,14	diminuzione
020	3	MN	collina int.	1,95	1,77	diminuzione
020	5	MN	pianura	2,76	1,90	diminuzione
097	1	LC	montagna int.	1,29	1,29	
097	3	LC	collina int.	1,79	1,72	diminuzione
098	5	LO	pianura	2,26	2,26	
021	1	BZ	montagna int.	1,10	1,10	
022	1	TN	montagna int.	1,10	1,10	
023	1	VR	montagna int.	1,46	1,46	
023	3	VR	collina int.	1,67	1,67	
023	5	VR	pianura	2,44	2,44	
024	1	VI	montagna int.	2,03	2,03	
024	3	VI	collina int.	2,49	2,19	diminuzione
024	5	VI	pianura	2,46	2,37	diminuzione
025	1	BL	montagna int.	1,68	1,68	
026	3	TV	collina int.	1,95	1,83	diminuzione
026	5	TV	pianura	2,37	2,31	diminuzione
027	5	VE	pianura	2,81	2,17	diminuzione
028	3	PD	collina int.	2,40	2,13	diminuzione
028	5	PD	pianura	2,67	2,51	diminuzione
029	5	RO	pianura	3,00	2,17	diminuzione
030	1	UD	montagna int.	1,33	1,33	
030	3	UD	collina int.	1,85	1,76	diminuzione
030	5	UD	pianura	2,41	2,35	diminuzione
031	3	GO	collina int.	1,25	1,25	
031	5	GO	pianura	2,43	2,43	
032	4	TS	collina lit.	1,20	1,20	
093	1	PN	montagna int.	1,10	1,10	
093	3	PN	collina int.	1,82	1,74	diminuzione
093	5	PN	pianura	2,22	2,22	
033	1	PC	montagna int.	1,25	1,25	
033	3	PC	collina int.	1,95	1,24	diminuzione
033	5	PC	pianura	1,89	1,89	
034	1	PR	montagna int.	1,32	1,32	
034	3	PR	collina int.	2,55	2,12	diminuzione
034	5	PR	pianura	1,99	1,81	diminuzione
035	1	RE	montagna int.	1,10	1,10	
035	3	RE	collina int.	1,39	1,31	diminuzione
035	5	RE	pianura	2,04	1,84	diminuzione
036	1	MO	montagna int.	1,27	1,27	
036	3	MO	collina int.	1,77	1,59	diminuzione
036	5	MO	pianura	2,37	2,06	diminuzione
037	1	BO	montagna int.	1,16	1,16	
037	3	BO	collina int.	2,24	1,24	diminuzione
037	5	BO	pianura	2,65	1,68	diminuzione
038	5	FE	pianura	2,87	1,68	diminuzione
039	3	RA	collina int.	2,11	1,67	diminuzione

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	VECCHIA RESA 03/04, ton/ha	NUOVA RESA 03/04, ton/ha	NOTE
039	5	RA	pianura	2,54	1,44	diminuzione
040	1	FC	montagna int.	1,10	1,10	
040	3	FC	collina int.	1,60	1,42	diminuzione
040	5	FC	pianura	2,55	1,99	diminuzione
099	3	RN	collina int.	1,52	1,43	diminuzione
099	4	RN	collina lit.	1,41	1,41	
099	5	RN	pianura	2,15	1,44	diminuzione
041	1	PS	montagna int.	1,36	1,31	diminuzione
041	3	PS	collina int.	1,68	1,14	diminuzione
041	4	PS	collina lit.	1,72	1,37	diminuzione
042	1	AN	montagna int.	1,78	1,20	diminuzione
042	3	AN	collina int.	1,76	1,60	diminuzione
042	4	AN	collina lit.	2,11	1,45	diminuzione
043	1	MC	montagna int.	1,55	1,20	diminuzione
043	3	MC	collina int.	1,78	1,32	diminuzione
043	4	MC	collina lit.	2,02	1,33	diminuzione
044	1	AP	montagna int.	1,36	1,31	diminuzione
044	3	AP	collina int.	1,75	1,55	diminuzione
044	4	AP	collina lit.	1,86	1,47	diminuzione
045	1	MS	montagna int.	1,10	1,10	
045	2	MS	montagna lit.	1,10	1,10	
045	3	MS	collina int.	1,40	1,29	diminuzione
046	1	LU	montagna int.	1,10	1,10	
046	2	LU	montagna lit.	1,10	1,10	
046	5	LU	pianura	1,41	1,35	diminuzione
047	1	PT	montagna int.	1,24	1,24	
047	3	PT	collina int.	1,57	1,50	diminuzione
048	1	FI	montagna int.	1,10	1,10	
048	3	FI	collina int.	1,43	1,43	
048	5	FI	pianura	1,48	1,38	diminuzione
049	4	LI	collina lit.	1,56	1,49	diminuzione
050	3	PI	collina int.	1,41	1,07	diminuzione
050	4	PI	collina lit.	1,64	1,56	diminuzione
050	5	PI	pianura	1,68	1,29	diminuzione
051	1	AR	montagna int.	1,25	1,19	diminuzione
051	3	AR	collina int.	1,53	1,28	diminuzione
052	1	SI	montagna int.	1,10	1,10	
052	3	SI	collina int.	1,51	1,14	diminuzione
053	1	GR	montagna int.	1,19	1,19	
053	3	GR	collina int.	1,40	1,14	diminuzione
053	4	GR	collina lit.	1,40	0,99	diminuzione
053	5	GR	pianura	1,40	1,29	diminuzione
100	1	PO	montagna int.	1,50	1,50	
100	3	PO	collina int.	1,75	1,43	diminuzione
054	1	PG	montagna int.	1,75	1,13	diminuzione
054	3	PG	collina int.	1,50	1,13	diminuzione
055	1	TR	montagna int.	1,35	1,28	diminuzione
055	3	TR	collina int.	1,37	1,24	diminuzione
056	3	VT	collina int.	1,30	0,93	diminuzione
056	5	VT	pianura	1,45	1,45	
057	1	RI	montagna int.	2,13	1,63	diminuzione

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	VECCHIA RESA 03/04, ton/ha	NUOVA RESA 03/04, ton/ha	NOTE
057	3	RI	collina int.	1,83	0,93	diminuzione
058	1	RM	montagna int.	1,37	1,37	
058	3	RM	collina int.	1,39	1,24	diminuzione
058	4	RM	collina lit.	1,72	1,72	
058	5	RM	pianura	1,58	1,58	
059	1	LT	montagna int.	1,39	1,39	
059	3	LT	collina int.	1,68	1,43	diminuzione
059	4	LT	collina lit.	1,32	1,32	
059	5	LT	pianura	1,70	1,70	
060	1	FR	montagna int.	1,10	1,10	
060	3	FR	collina int.	1,12	1,02	diminuzione
061	1	CE	montagna int.	1,10	1,10	
061	3	CE	collina int.	1,12	1,12	
061	4	CE	collina lit.	1,21	1,21	
061	5	CE	pianura	1,21	1,21	
062	1	BN	montagna int.	1,25	1,11	diminuzione
062	3	BN	collina int.	1,30	1,30	
063	3	NA	collina int.	1,10	1,10	
063	4	NA	collina lit.	1,20	1,20	
063	5	NA	pianura	1,63	1,63	
064	1	AV	montagna int.	1,10	1,10	
064	3	AV	collina int.	1,10	1,10	
065	1	SA	montagna int.	1,10	1,10	
065	3	SA	collina int.	1,32	1,32	
065	4	SA	collina lit.	1,32	1,32	
065	5	SA	pianura	1,32	1,32	
066	1	AQ	montagna int.	1,20	1,20	
067	1	TE	montagna int.	1,24	1,24	
067	3	TE	collina int.	1,26	1,01	diminuzione
067	4	TE	collina lit.	1,35	1,35	
068	1	PE	montagna int.	1,10	1,10	
068	3	PE	collina int.	1,14	1,08	diminuzione
068	4	PE	collina lit.	1,14	1,14	
069	1	CH	montagna int.	1,10	1,10	
069	3	CH	collina int.	1,14	1,14	
069	4	CH	collina lit.	1,14	1,14	
070	1	CB	montagna int.	1,19	1,19	
070	3	CB	collina int.	1,21	1,21	
070	4	CB	collina lit.	1,21	1,21	
094	1	IS	montagna int.	1,41	1,41	
094	3	IS	collina int.	1,41	1,34	diminuzione
071	1	FG	montagna int.	1,10	1,10	
071	3	FG	collina int.	1,39	0,80	diminuzione
071	4	FG	collina lit.	1,39	1,20	diminuzione
071	5	FG	pianura	1,39	0,55	
072	3	BA	collina int.	1,41	1,21	diminuzione
072	5	BA	pianura	1,62	1,62	
073	4	TA	collina lit.	1,10	1,00	diminuzione
073	5	TA	pianura	1,10	1,10	
074	4	BR	collina lit.	1,10	1,00	diminuzione
074	5	BR	pianura	1,10	1,10	

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	VECCHIA RESA 03/04, ton/ha	NUOVA RESA 03/04, ton/ha	NOTE
075	5	LE	pianura	1,10	1,10	
076	1	PZ	montagna int.	1,10	1,10	
076	2	PZ	montagna lit.	1,10	1,10	
076	3	PZ	collina int.	1,10	1,10	
077	1	MT	montagna int.	1,10	1,10	
077	3	MT	collina int.	1,10	1,10	
077	5	MT	pianura	1,10	1,10	
078	1	CS	montagna int.	1,10	1,10	
078	2	CS	montagna lit.	1,10	1,10	
078	3	CS	collina int.	1,10	1,10	
078	4	CS	collina lit.	1,10	1,10	
078	5	CS	pianura	1,10	1,10	
079	1	CZ	montagna int.	1,10	1,10	
079	3	CZ	collina int.	1,10	1,10	
079	4	CZ	collina lit.	1,10	1,10	
079	5	CZ	pianura	1,10	1,10	
080	1	RC	montagna int.	1,10	1,10	
080	2	RC	montagna lit.	1,10	1,10	
080	4	RC	collina lit.	1,10	1,10	
080	5	RC	pianura	1,10	1,10	
101	1	KR	montagna int.	1,10	1,10	
101	3	KR	collina int.	1,10	1,10	
101	4	KR	collina lit.	1,10	1,10	
101	5	KR	pianura	1,10	1,10	
102	1	VV	montagna int.	1,10	1,10	
102	3	VV	collina int.	1,10	1,10	
081	3	TP	collina int.	1,10	1,10	
081	4	TP	collina lit.	1,10	1,10	
081	5	TP	pianura	1,10	1,10	
082	1	PA	montagna int.	1,10	1,10	
082	2	PA	montagna lit.	1,10	1,10	
082	3	PA	collina int.	1,10	1,10	
082	4	PA	collina lit.	1,10	1,10	
082	5	PA	pianura	1,10	1,10	
083	1	ME	montagna int.	1,10	1,10	
083	2	ME	montagna lit.	1,10	1,10	
083	4	ME	collina lit.	1,10	1,10	
084	1	AG	montagna int.	1,10	1,10	
084	3	AG	collina int.	1,10	1,10	
084	4	AG	collina lit.	1,10	1,10	
084	5	AG	pianura	1,10	1,10	
085	3	CL	collina int.	1,10	1,10	
085	4	CL	collina lit.	1,10	1,10	
085	5	CL	pianura	1,10	1,10	
086	1	EN	montagna int.	1,10	1,10	
086	3	EN	collina int.	1,10	1,10	
087	1	CT	montagna int.	1,10	1,10	
087	2	CT	montagna lit.	1,10	1,10	
087	3	CT	collina int.	1,10	1,10	
087	4	CT	collina lit.	1,10	1,10	
087	5	CT	pianura	1,10	1,10	

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	VECCHIA RESA 03/04, ton/ha	NUOVA RESA 03/04, ton/ha	NOTE
088	3	RG	collina int.	1,10	1,10	
088	4	RG	collina lit.	1,10	1,10	
088	5	RG	pianura	1,10	1,10	
089	3	SR	collina int.	1,10	1,10	
089	4	SR	collina lit.	1,10	1,10	
089	5	SR	pianura	1,10	1,10	
090	1	SS	montagna int.	1,10	1,10	
090	3	SS	collina int.	1,10	1,10	
090	4	SS	collina lit.	1,10	1,10	
090	5	SS	pianura	1,20	1,20	
091	1	NU	montagna int.	1,10	1,10	
091	3	NU	collina int.	1,10	1,10	
091	4	NU	collina lit.	1,10	1,10	
092	3	CA	collina int.	1,10	1,10	
092	4	CA	collina lit.	1,10	1,10	
092	5	CA	pianura	1,20	1,20	
095	3	OR	collina int.	1,10	1,10	
095	5	OR	pianura	1,20	1,20	

03A10175

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 settembre 2003

Dollaro USA	1,1071
Yen giapponese	129,41
Corona danese	7,4279
Lira Sterlina	0,69850
Corona svedese	9,1285
Franco svizzero	1,5383
Corona islandese	89,15
Corona norvegese	8,2475
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,58265
Corona ceca	32,886
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,36
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6353
Lira maltese	0,4261
Zloty polacco	4,4239
Leu romeno	37657
Tallero sloveno	235,1050
Corona slovacca	41,770
Lira turca	1530000
Dollaro australiano	1,7129
Dollaro canadese	1,5195
Dollaro di Hong Kong	8,6347
Dollaro neozelandese	1,9212
Dollaro di Singapore	1,9438
Won sudcoreano	1296,91
Rand sudafricano	8,3226

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10315

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Londicillin»

Estratto provvedimento n. 183 del 26 agosto 2003

Specialità medicinale ad uso veterinario: LONDICILLIN - A.I.C. n. 102213.

Forma farmaceutica: soluzione estemporanea iniettabile.

Confezione:

flacone polvere da 10 g + flacone solvente da 50 ml (016);.

flacone polvere da 100 g + flacone solvente da 500 ml (028).

Titolare A.I.C.: Gellini International, via Nettunense km 20,3 - 04011 Aprilia (Latina)..

Negli stampati della confezione di Londicillin - A.I.C. n. 102213 alla voce «specie di destinazione», devono essere riportate le seguenti specie animali: equini, suini, ovini, cani e polli da carne.

La somministrazione alla specie volatili non è consentita. Pertanto, le eventuali confezioni ancora in commercio, recanti l'indicazione della specie volatili, devono essere ritirate.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10192

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spectam»

Estratto provvedimento n. 184 del 29 agosto 2003

Specialità medicinale ad uso veterinario: SPECTAM - A.I.C. n. 102111.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Confezione: flacone graduato da 500 ml, contenente 100 ml di soluzione (010).

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., via Colleoni n. 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Negli stampati della confezione Spectam Pollame - A.I.C. n. 102111010 alla voce «specie di destinazione», devono essere riportate le seguenti specie animali: polli da carne, tacchini.

La somministrazione ad «animali produttori di uova destinate al consumo umano» non è consentita. Pertanto, le eventuali confezioni non recanti l'avvertenza «è vietata la somministrazione ad animali produttori di uova destinate al consumo umano», devono essere ritirate.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10191

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decostriol»

Con decreto n. 800.5/R.M.3/D106 del 20 agosto 2003 è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con procedura di mutuo riconoscimento, della sottoindicata specialità medicinale:

DECOSTRIOL:

A.I.C. n. 034384 014/M - 20 capsule molli 0,25 mcg in flacone;

A.I.C. n. 034384 026/M - 50 capsule molli 0,25 mcg in flacone;

A.I.C. n. 034384 038/M - 100 capsule molli 0,25 mcg in flacone;

A.I.C. n. 034384 040/M - 20 capsule molli 0,50 mcg in flacone;

A.I.C. n. 034384 053/M - 50 capsule molli 0,50 mcg in flacone;

A.I.C. n. 034384 065/M - 100 capsule molli 0,50 mcg in flacone;

Motivo della revoca: rinuncia da parte della ditta Schering S.p.a. titolare dell'autorizzazione medesima.

03A10160

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Pavese solidarietà e serenità a r.l.», in Pavia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della piccola società cooperativa «Pavese solidarietà e serenità a r.l.» con sede in Pavia, BUSC n. 1781/294028, costituita per rogito notaio dott. Marco Marchetti in data 7 giugno 2000, repertorio n. 27534/6372 che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992 senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro di Pavia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10186

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sport 2000 a r.l.», in Pavia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Sport 2000 a r.l.», con sede in Pavia, B.U.S.C. n. 1332/203337, costituita per rogito notaio dott. Pietro Remo Sampietro in data 14 febbraio 1984, rep. n. 6243/2260 che – dagli accertamenti effettuati – risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992 senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Pavia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10186-bis

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.617-XV.J(2706) del 9 luglio 2003, i manufatti esplosivi denominati: «Magnolia 90 colore rosso-verde-blu-bianco-giallo»; «Magnolia 90 colore verde»; «Magnolia 90 colore rosso»; «Magnolia 90 colore blu»; «Magnolia 90 colore giallo»; «Magnolia 90 colore turchese»; «Magnolia 90 colore arancione»; «Magnolia 90 colore tremolante bianco»; «Magnolia 90 colore viola»; «Magnolia 90 colore tremolante giallo»; sono riconosciuti, su istanza del sig. Francesco Raffaele, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3819-XV.J(3558) del 9 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Blu Chip TM dis. 324213 - S.E.I. P/N V 39372.00», è rionosciuto, su istanza della S.E.I. - Società Esplosiv Industriali S.p.a, con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico; si prende atto che il numero ONU indicato dalla società produttrice negli U.S.A. è 0471, 1.4E.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7511-XV.J(3586) del 9 luglio 2003, i manufatti esplosivi denominati: «Rendino C 1»; «Rendino C 2»; «Rendino C 3»; «Rendino C 4», sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Vincenzo, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22448-XV.J(2209) del 9 luglio 2003, i manufatti esplosivi denominati:

COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore rosso;
COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore blu;
COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore argento;
COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore verde;
COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore azzurro;
COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore viola;
COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore bianco;
COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore sfera di carbone;
COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore giallo;
COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore arancione;
COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante oro;
COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante bianco;
COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore intermittente bianco;
COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice oro;
COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice verde;

COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice rosso;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore rosso;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore blu;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore argento;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore verde;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore azzurro;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore viola;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore bianco;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore sfera di carbone;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore giallo;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore arancione;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante oro;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante bianco;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore intermittente bianco;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice oro;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice verde;
COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice rosso;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore rosso;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore blu;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore argento;

PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore verde;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore azzurro;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore viola;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore bianco;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore sfera di carbone;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore giallo;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore arancione;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante oro;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante bianco;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore intermittente bianco;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice oro;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice verde;
PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice rosso;
UNA RIPRESA DI LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145;
UNA RIPRESA DI LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145;
UNA RIPRESA FARFALLE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145;
UNA RIPRESA DI FISCHI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145;
UNA RIPRESA DI GIRELLE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145;
UNA RIPRESA DI ULULI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145;

RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore rosso;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore blu;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore argento;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore verde;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore azzurro;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore viola;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore bianco;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore sfera di carbone;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore giallo;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore arancione;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante oro;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante bianco;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore intermittente bianco;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice oro;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice verde;
RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice rosso;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore rosso;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore blu;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore argento;

RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore verde;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore azzurro;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore viola;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore bianco;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore sfera di carbone;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore giallo;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore arancione;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante oro;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante bianco;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore intermittente bianco;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice oro;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice verde;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice rosso;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore rosso;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore blu;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore argento;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore verde;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore azzurro;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore viola;

RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore bianco;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore sfera di carbone;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore giallo;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore arancione;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante oro;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante bianco;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore intermittente bianco;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice oro;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice verde;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice rosso;
RITARDO DI FARFALLE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145;
RITARDO DI GIRELLE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145;
RITARDO DI ULULI E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145;
RITARDO DI FISCHI E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore rosso;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore blu;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore argento;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore verde;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore azzurro;

RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore viola;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore bianco;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore sfera di carbone;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore giallo;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore arancione;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante oro;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante bianco;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore intermittente bianco;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice oro;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice verde;
RITARDO DI SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice rosso;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore rosso;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore blu;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore argento;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore verde;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore azzurro;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore viola;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore bianco;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore sfera di carbone;

RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore giallo;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore arancione;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante oro;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante bianco;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore intermittente bianco;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice oro;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice verde;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice rosso;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore rosso;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore blu;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore argento;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore verde;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore azzurro;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore viola;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore bianco;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore sfera di carbone;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore giallo;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore arancione;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante oro;

RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante bianco;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore intermittente bianco;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice oro;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice verde;
RITARDO DI PEONIE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice rosso;
RITARDO DI FARFALLE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145;
RITARDO DI GIRELLE E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145;
RITARDO DI ULULI E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145;
RITARDO DI FISCHI E LAMPI ∅ 48 CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore rosso;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore blu;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore argento;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore verde;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore azzurro;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore viola;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore bianco;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore sfera di carbone;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore giallo;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore arancione;

RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante oro;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante bianco;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore intermittente bianco;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice oro;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice verde;
RITARDO DI SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice rosso;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore rosso;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore blu;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore argento;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore verde;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore azzurro;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore viola;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore bianco;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore sfera di carbone;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore giallo;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore arancione;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante oro;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante bianco;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore intermittente bianco;

RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice oro;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice verde;
RITARDO DI DOPPIA SFERA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice rosso;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore rosso;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore blu;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore argento;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore verde;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore azzurro;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore viola;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore bianco;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore sfera di carbone;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore giallo;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore arancione;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante oro;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore tremolante bianco;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore intermittente bianco;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice oro;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice verde;
RITARDO DI PEONIA E INTRECCI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 145 di colore salice rosso;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Vaccalluzzo Antonino, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

03A09886

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con i decreti 31 ottobre 2002, sono state conferite le seguenti ricompense:

Croce d'argento

Al brig. gen. Danilo Neri, nato il 5 aprile 1943 a Roma, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale proveniente dall'Arma del genio, in rinforzo al comando della forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione "Alba" in Albania, partiva con il primo nucleo di "precursori" per Tirana, ove forniva un insostituibile supporto al comandante della forza nell'attività di pianificazione, preparazione e organizzazione per il successivo afflusso del resto del contingente. Coordinatore di tutte le attività di Host Nation Support, consulente del comandante della forza per tutte le problematiche infrastrutturali, svolgeva il duplice, oneroso incarico con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio. Sempre interessato a mantenere la conoscenza diretta di fatti e situazioni, si prodigava con straordinario coraggio, senso del dovere e ammirevoli doti di organizzatore e coordinatore, sovrintendendo ad ogni attività con perizia, lungimiranza, spiccato senso pratico. La sua instancabile ed assidua presenza unita alla forte determinazione hanno contribuito, in termini incisivi e concreti, a disinnescare situazioni potenzialmente critiche, garantendo sempre con tatto e diplomazia — ma con estrema fermezza — la salvaguardia del prestigio nazionale nell'ambito della coalizione. Supportato da giovanile entusiasmo, grande impegno e generosità, si rivelava in più circostanze elemento chiave per suggerire soluzioni efficaci e brillanti, guadagnandosi rapidamente la stima incondizionata di superiori e colleghi, nazionali ed esteri, per la professionalità dimostrata e per l'acutezza dell'apporto di pensiero fornito.

Fulgida figura di ufficiale generale e chiaro esempio di alte virtù militari, che ha conferito indubbio prestigio alla Forza armata in un delicato contesto multinazionale». — Tirana (Albania), 15 aprile 1997 - 1º luglio 1997.

Al ten. col. Riccardo Marchiò, nato il 17 settembre 1955 a Roma, con la seguente motivazione: «Ufficiale superiore in servizio di stato maggiore in rinforzo al comando della forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione "Alba" in Albania, assicurava il costante controllo delle attività inerenti al proprio incarico con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio. Partito con il comando tattico, partecipava alla delicata e pericolosa fase di avvio dell'operazione con fervido impegno e generosità, rivelandosi validissimo collaboratore del comandante della forza nell'attività di pianificazione, preparazione ed organizzazione in zona d'intervento del successivo afflusso del contingente italiano in Albania. Alacremente impegnato nella complessa gestione della branca J3 dello stato maggiore multinazionale, partecipava a tutte le attività poste in essere dal comando FMP, meritando rapidamente la stima incondizionata di superiori e colleghi italiani ed esteri per l'elevatissima professionalità dimostrata, l'acutezza dell'apporto di pensiero fornito in ogni occasione, la diuturna instancabile dedizione al servizio. Con la sua energica, assidua, risolutiva presenza, contribuiva in modo incisivo e concreto, al successo dell'operazione, rivelandosi elemento chiave per proporre soluzioni efficaci e brillanti ai numerosi problemi operativi che sovente hanno determinato situazioni potenzialmente critiche, imponendosi quale elemento di riferimento sia nell'ambito della cellula J3 che dell'intero stato maggiore.

Magnifica figura di ufficiale in servizio di stato maggiore, profondamente animato da eccezionale entusiasmo, vibrato senso del dovere, fede nel servizio, chiarissimo esempio di professionalità e di virtù militari che ha dato lustro all'Esercito italiano». — Tirana (Albania), 23 marzo 1997 - 2 agosto 1997.

Al ten. col. Pietro Alamia, nato il 2 giugno 1949 a Petilia Policastro (Catanzaro), con la seguente motivazione: «Capo cellula J6 del comando della forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione "Alba" in Albania, assolveva il compito con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio. Partito con il comando tattico, partecipava alla delicata e pericolosa fase di avvio delle operazioni con fervido impegno, eccezionale spirito di sacrificio e generosità, rivelandosi validissimo e determinante collaboratore del comandante della forza nell'attività di pianificazione, preparazione ed organizzazione in zona d'intervento per il successivo afflusso dei contingenti italiano e alleati in Albania. Impegnato diuturnamente sia nella fase organizzativa in Patria sia in quella di condotta in teatro, operava con encomiabile professionalità e totale dedizione, esponendosi anche al rischio personale, fornendo un contributo fondamentale per realizzare le migliori condizioni per i sicuri collegamenti con la madrepatria e tra le unità della FMP dislocate sull'intero territorio albanese. Con la sua instancabile ed assidua azione contribuiva in misura determinante all'efficienza ed all'operatività del comando FMP nonché al successo dell'operazione, rivelandosi elemento chiave per suggerire soluzioni efficaci e brillanti ai numerosi problemi tecnici che hanno determinato situazioni critiche.

Chiarissimo esempio di ufficiale di elette virtù militari e straordinario senso del dovere che ha contribuito in maniera determinante al successo dell'operazione, dando lustro all'Esercito italiano in ambito internazionale». — Tirana (Albania), 15 aprile 1997 - 11 agosto 1997.

Al ten. col. Gianfranco Schirinzi, nato il 16 gennaio 1958 a Lecce, con la seguente motivazione: «Vice capo cellula J2 del comando della forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione "Alba" in Albania, assicurava il costante controllo delle attività con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio. Partito con il comando tattico, partecipava alla delicata e pericolosa fase di avvio delle operazioni con fervido impegno e generosità, rivelandosi validissimo e determinante collaboratore del comandante della forza nell'attività di pianificazione, preparazione ed organizzazione per il successivo afflusso del contingente italiano in Albania. Attivamente impegnato nella complessa gestione di una cellula intelligence multinazionale e nel difficile coordinamento di tutti gli organi informativi schierati in teatro impegnandosi con serenità e senza risparmio di energia, contribuiva in misura determinante all'efficienza del comando FMP e a realizzare le migliori condizioni operative e di sicurezza per tutte le unità impegnate sul terreno. Con la sua instancabile e diuturna presenza, rara perizia ed indiscussa competenza, riusciva a meritare rapidamente la stima incondizionata di superiori e colleghi, italiani ed esteri, imponendosi quale elemento di riferimento sia nell'ambito della cellula J2 che dell'intero stato maggiore.

Magnifica figura di ufficiale in servizio di stato maggiore, profondamente animato da eccezionale entusiasmo, elevato senso del dovere, fede nel servizio, chiarissimo esempio di professionalità e di virtù militari che ha dato lustro all'Esercito italiano nell'ambito internazionale». — Tirana (Albania), 23 marzo 1997 - 2 agosto 1997.

Al ten. col. Giuseppe Clemente, nato il 4 dicembre 1956 a Gravina di Puglia (Bari), con la seguente motivazione: «Capo cellula Host Nation del comando della forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione "Alba" in Albania, assicurava il costante controllo delle attività inerenti al proprio incarico con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio. Partito con il comando tattico, partecipava alla delicata e pericolosa fase di avvio delle operazioni con fervido impegno, eccezionale spirito di sacrificio e generosità, rivelandosi validissimo e determinante collaboratore del comandante della forza nell'attività di pianificazione, preparazione ed organizzazione per il successivo afflusso del contingente italiano in Albania. Impegnato diuturnamente sia nella fase organizzativa in Patria sia in quella di condotta in teatro, operava con encomiabile dedizione, tatto e capacità di mediazione, riuscendo a sviluppare e mantenere le migliori relazioni con i principali rappresentanti delle autorità governative albanesi, in una situazione ambientale delicatissima, facilitando il conseguimento degli obiettivi assegnati alla FMP, con il suo instancabile, intelligente ed assiduo servizio contribuiva in termini decisivi all'efficienza ed all'operatività del comando FMP nonché al successo dell'operazione.

Chiarissimo esempio di ufficiale capace, determinato, animato da profonda dedizione all'istituzione, raro esempio di attaccamento al dovere che ha dato lustro all'Esercito italiano nell'ambito internazionale». — Tirana (Albania), 15 aprile 1997 - 11 agosto 1997.

03A10066

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Acquacoltura International», in Verona.

Con decreto ministeriale del 6 agosto 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Acquacoltura International», che avrà luogo a Verona dal 15 al 17 ottobre 2003.

03A10027

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Marmomacc», in Verona.

Con decreto ministeriale del 6 agosto 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Marmomacc», che avrà luogo a Verona dal 2 al 5 ottobre 2003.

03A10028

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione per metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoindicata impresa, già titolare del marchio di identificazione per metalli preziosi, ha cessato la propria attività di fabbricazione di oggetti in metalli preziosi, connessa all'uso dei marchi stessi, ed ha provveduto a restituire tutti i punzoni in dotazione alla Camera di commercio di Pisa che, riconosciutane l'autenticità, ha provveduto al ritiro degli stessi per la successiva deformazione.

Marchio	Denominazione	Sede
47 - PI	Di Gaddo Sergio impresa individuale	Pisa - via G. Carducci, 65

Pertanto, con rispettiva determinazione n. 277 del 14 agosto 2003, il dirigente del III Dip.to ha disposto la cancellazione dell'impresa medesima dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullamento del relativo marchio.

03A10185

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai «Riferimenti normativi» all'art. 4 del testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1º agosto 2003, n. 214, recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». («Riferimenti normativi» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 12 agosto 2003).

Nei «Riferimenti normativi» all'articolo 4 del testo coordinato citato in epigrafe, pubblicati nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nei quali è riportato, tra l'altro, il testo dell'art. 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a pag. 50, prima colonna, al quarantacinquesimo rigo, alla fine del comma 1-*bis*, dopo la lettera *f)*, è da intendersi inserita la seguente lettera: «*g)* rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». È da intendersi aggiunto, inoltre, il seguente comma: «1-*ter*. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-*bis* nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere *b), f)* e *g)* del comma 1-*bis* non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.».

03A10251

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501211/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77